

TORNATA DEL 15 GIUGNO 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Risultamento, e rinnovazione di squittinio per una Commissione permanente. = Congedi. = Relazione sul disegno di legge per una maggior spesa occorrente pei trasporti militari. = Relazione sull'elezione del signor Maiorana Calatabiano a Castroreale — Irregolarità elettorali, e questioni d'incapacità — Incidente d'ordine sul quale parlano i deputati Lazzaro, Paternostro e Cortese — Opposizioni all'elezione dei deputati Cavallini e Sineo — Il relatore Paternostro risponde agli opposenti — L'elezione è annullata. = Presentazione di due disegni di legge del deputato Minghelli-Vaini = Annunzio d'interpellanza del deputato Valerio sopra un'innovazione nel corpo del genio militare. = Seguito della discussione sulla petizione del signor Delafeld di Haiti, contro la sua estradizione in Svizzera — Proposte dei deputati Mancini, Crispi, Sineo e Sanguinetti — Dibattimenti di varie questioni d'ordine, sulle quali parlano i deputati Massari, Broglio, Crispi, Mancini, Chiaves, Sineo, Giorgini, Mazza, relatore, e Lazzaro — Il deputato Mancini svolge il voto da lui motivato — Dichiarazioni dei deputati Tecchio e Chiaves — È rigettato — Si passa all'ordine del giorno sulla petizione — Avvertenze del presidente del Consiglio Minghetti e del deputato Mancini. = Si riprende la discussione intorno alle interpellanze dei deputati Macchi e Ricciardi sui documenti diplomatici relativi a Roma e alla Polonia — Discorso del deputato Bon-Compagni.*

La seduta è aperta ad un'ora pomeridiana.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

CAVALLINI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9177. Citarelli Caterina, vedova di Pietro Villacci condannato a morte per la causa nazionale, dimostra l'insufficienza dell'assegnatogli sussidio di lire 240 annue, e chiede perciò un aumento del medesimo.

9178. La Giunta municipale e gli ufficiali della guardia nazionale di Orsara, circondario di Ariano (Principato Ultra), reclamano il tramutamento della brigata di carabinieri che trovasi attualmente in quel comune, per evitare una possibile collisione fra detti carabinieri e la milizia nazionale.

9179. I comuni di Diano Marina (Porto Maurizio) e di Mombaldone (Acqui) rivolgono alla Camera identica istanza a quella registrata nella petizione 9009.

9180. La Camera di commercio ed arti di Trapani si lagna che la Società Lafitte, annuente il Governo, abbia posto fra le ferrovie indeterminatamente dilazionate quella che deve congiungere Trapani a Palermo e prega la Camera ad invitare il Ministero perchè voglia rivenire sopra una risoluzione che sarebbe di gravissimo danno ad una fra le importanti provincie della Sicilia.

9181. La Giunta municipale di Parma ricorre contro la proposta perequazione dell'imposta fondiaria.

9182. Il municipio di Gimigliano, circondario di Nicastro, considerando illegale ed ingiusta la quota impostagli dal passato Governo a favore del ginnasio di Monteleone, si lagna che la prefettura di quella provincia voglia tuttora con misure coercitive continuarne la riscossione.

9183. Siro Trinchieri, esattore del mandamento di Carpignano-novarese, trasmette alla Camera un suo progetto per la percezione delle imposte dirette.

9184. Il municipio di Borzonasca, circondario di Chiavari, ricorre per lo stesso oggetto di cui nella petizione 9009.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero i seguenti omaggi:

Il cavaliere Capello Gabriele detto Moncalvo, di Torino — Opuscolo intitolato: *Schiarimenti sull'attuale questione dei falegnami*, copie 20;

Il presidente dell'associazione nazionale italiana di mutuo soccorso degli scienziati, letterati ed artisti — 1^a, 2^a e 3^a dispensa del *Bollettino dell'associazione medesima*, copie 1.

TORNATA DEL 15 GIUGNO

Risultato della votazione per la nomina di commissari per la sorveglianza della Cassa dei depositi e prestiti:

Schede 213
Maggioranza. 107

Il deputato Monticelli ottenne voti 110

Depretis 102 — Crispi 48 — Allievi 33 — De Blaisiis 30 — De Luca 20 — Leopardi 18.

Schede bianche 5. Gli altri voti andarono dispersi.

Il solo deputato Monticelli avendo ottenuta la maggioranza dei voti, si procederà al ballottaggio tra i signori Depretis e Crispi per la nomina del terzo commissario.

Il deputato Pettinengo ha la parola per presentare una relazione.

PETTINENGO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera una relazione sulla legge per una maggior spesa dei trasporti militari sul bilancio 1862 del Ministero della guerra.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Il deputato Giacchi chiede un congedo di 15 giorni per motivi di salute.

Il deputato Lacaita chiede un congedo di 40 giorni per urgenti affari di famiglia.

Il deputato Di Pettinengo chiede un congedo di due mesi per ragioni di pubblico servizio.

Il deputato Argentino, per urgenti affari di famiglia, chiede un congedo di due settimane.

(Questi congedi sono accordati).

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. Il deputato Paternostro, avendo in pronto la relazione sull'elezione del collegio di Castoreale, lo invito a venire alla tribuna per riferire.

PATERNOSTRO, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Castoreale.

Quel collegio è diviso in quattro sezioni: Castoreale, Lipari, Barcellona I, Barcellona II.

Il numero degli elettori iscritti è di 816; il numero dei votanti 614.

Il signor avvocato Maiorana-Calatabiano Salvatore ebbe 374 voti: il signor Tamaio Giorgio, colonnello, 265; il signor colonnello Giorgio Tamaio Grassetti 4; voti dispersi 16, schede nulle 5.

Avendo l'avvocato Maiorana ottenuto il numero voluto dalla legge, tanto sugli elettori iscritti che sui votanti, l'ufficio di ricognizione lo proclamò deputato del collegio di Castoreale.

Pregherei la Camera di prestare attenzione a quest'elezione, poichè debbo anzitutto dichiarare che nell'ufficio vi è stata una viva discussione; vi fu accordo in tutte le questioni secondarie, ma non vi fu più in altra questione che da taluni è creduta importante in quest'elezione.

Vero si è che l'ufficio approvò la formola della convalidazione, cioè autorizzò il suo relatore a proporre alla Camera la convalidazione, ma è bensì vero che su 14 votanti, 7 votarono pro e 7 contro.

Comprenderà la Camera che, trattandosi d'una questione importante, vorrei che fosse illuminata per poter dare il suo voto con cognizione di causa.

Nella sezione di Castoreale le cose procedettero regolarmente; in questa sezione i votanti furono 189, ed il deputato eletto ebbe 188 voti. Nella sezione di Lipari le cose procedettero anche regolarmente, e non abbiamo alcuna protesta in quelle sezioni, come ne abbiamo nelle due sezioni di Barcellona.

Le proteste che sono inserite nei processi verbali, meno una, non sono che i medesimicapi d'annullamento che si mettono avanti da taluni elettori nella protesta che fu presentata alla segreteria per organo dell'onorevole deputato La Porta. Quando la Camera saprà quali sono i capi d'annullamento invocati da questi elettori con detta protesta saprà ed avrà discusso tutte le questioni delle quali si tratta anche nei processi verbali.

Dirò brevemente, poichè il mio mandato è di dir tutto alla Camera, sulle questioni delle quali l'ufficio fu d'accordo di non tener conto perchè non sono parse veramente serie. La prima si è: nullità della elezione per la votazione di un individuo condannato a pena criminale.

Fu detto che era compreso nella lista elettorale un condannato a pena criminale, e si presentò un certificato della Corte d'appello di Messina dal quale apparisce che realmente un tale che era iscritto nella lista degli elettori era stato condannato a pena criminale.

L'ufficio osservò che tutto al più non poteva farsi altro che non tenersi conto del voto dell'elettore, quando anche non avesse voluto farsi la questione che prima di tutto l'elettore avrebbe dovuto essere radiato dalla lista; poichè è risaputo che dal momento che stava nella lista che è passata in cosa giudicata, avrebbe avuto il diritto di votare.

L'ufficio quindi non ha portata opinione che si possa annullare l'elezione solo perchè uno degli elettori non avrebbe dovuto essere elettore. Siccome il numero dei voti dati a colui che è stato eletto supera di gran lunga il numero necessario, così l'ufficio passò oltre.

Dopo che, peraltro, l'ufficio ebbe discusso la questione, io mi sono accorto, ed è giusto che lo faccia presente alla Camera, che quel tale individuo condannato, del quale si parla, era bensì iscritto alla lista elettorale, ma il giorno della votazione non votò. Difatti nella lista di coloro che sono segnati come votanti, questo tale non appare. È a supporre che conoscendo l'opposizione che si era sollevata, non si presentasse alla votazione.

Dimodochè questa questione non è più discutibile.

La seconda protesta è sulla pretesa ineligibilità del Majorana, perchè era un impiegato in aspettativa.

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863

È a sapersi che il signor Majorana ha creduto che uno degli elementi per i quali l'elezione venne annullata l'altra volta, fu quello di essere egli impiegato in aspettativa: quindi pensò di dare la dimissione da ispettore degli studi nella provincia di Catania in aspettativa.

La demissione fu presentata il giorno 20, fu protocollata il giorno 21, ed il decreto reale apparisce del giorno 24.

Il ministro, nello scrivere al signor Majorana dice così:

« S. M. aderendo alla proposta che il ministro sottoscritto le ha rassegnato, con un regio decreto del 24 maggio si è degnata di accettare la rinuncia data dalla S. V. il 20 dello stesso mese, e registrata al protocollo generale il 21, al numero 13815, dall'ufficio di ispettore degli studi in aspettativa, in cui era stata collocata con precedente reale decreto 21 aprile anno scorso. Nel dare partecipazione, » ecc.

L'ufficio adunque non ha fatto la questione se come impiegato in aspettativa fosse o no eleggibile; ha fatto la questione se era impiegato, ed ha creduto che avendo il signor Majorana presentata la rinuncia il giorno 20, e questa rinuncia essendo stata protocollata il giorno 21 ed accettata dal Re, la Camera non poteva minimamente ritenerlo come impiegato all'epoca della elezione.

Terzo capo di annullamento messo avanti. Per la disposizione dell'articolo 1°, comma 2°, ad essere elettore bisogna aver raggiunta l'età di anni 25 compiuti al giorno dell'elezione, eppure non meno di 19 individui trovansi iscritti nella lista elettorale di Barcellona minori degli anni 25, come consta dall'annesso certificato, e quasi tutti diedero il loro voto.

C'è un certificato del segretario comunale che dichiara che questi 19 individui che nomina avevano chi l'età di anni 21, chi di 22, 23, 24.

Dicevano gli elettori che presentarono la protesta: poichè nella lista elettorale ci sono degl'individui, i quali non hanno l'età voluta, la votazione doveva esser nulla, come nulla era la lista.

Osservò l'ufficio in primo luogo che secondo le norme seguite sempre dalla Camera, e secondo ciò che è prescritto, tutte le ragioni di rettificazione delle liste debbono farsi valere nei tempi e modi voluti dalla legge; ma una volta che le liste sono passate in cosa giudicata e che debbono valere per la votazione, il cercare se gli elettori avevano o no l'età di anni 25, cioè a dire, se si fece bene o male ad includerli nelle liste elettorali, se si fece bene o male ad approvare le liste in parola, sarebbe cosa contraria a tutti i principii ricevuti. Ma c'è di più.

Signori, è da sapersi che le liste sulle quali si è fatta la votazione di Castoreale sono quelle stesse redatte ed approvate nel 1861.

È stabilito già ed è dichiarato dall'ufficio come osservazione che le liste del 1862, quantunque sieno redatte, però non sono state approvate: quindi si è do-

vuto venir all'elezione la prima e la seconda volta sulle liste del 1861.

Ora, come dichiara lo stesso ufficio, nella elezione del 1861 il luogotenente generale in Sicilia, in vista che le elezioni dovevano farsi in un giorno assai prossimo alla comunicazione che si ebbe del decreto di convocazione, ed era impossibile procedere ad una pronta e regolare compilazione, ordinò che per quella prima volta si avessero come base delle liste elettorali politiche le liste per le elezioni comunali; di maniera che tutte le elezioni della Sicilia si fecero colle liste elettorali comunali che divennero liste elettorali politiche. Da ciò ne derivò che, siccome, perchè uno possa essere iscritto nelle liste elettorali comunali non ci vogliono i 25 anni ma bastano gli anni 21, in qualche lista si trovarono iscritti degli individui che non avevano ancora gli anni 25.

Per questa ragione legalissima e che la Camera ha sempre riconosciuta, poichè non ha messo mai in dubbio le elezioni dei deputati siciliani nel 1861 (senza ora discutere se il luogotenente generale avesse avuta o non la facoltà di fare quel decreto, poichè quel decreto fu eseguito e approvato implicitamente dalla Camera che ha validate tutte quelle elezioni), parmi che questa questione oggi non potrebbe più farsi e non sia nella specie capo di nullità.

Ad ogni modo, quand'anche i diciannove individui che non raggiungevano i 25 anni di età non avessero votato, tolti questi diciannove voti, resterebbe sempre la maggioranza al signor Majorana, che venne proclamato deputato.

Un ultimo capo di nullità, ed è quello su cui verte veramente la questione, e sulla quale l'ufficio fu discorde (vi furono sette voti contro sette), è il seguente: violazione dell'articolo 82 della legge elettorale. La votazione del primo ufficio di Barcellona non si fece a norma dell'articolo 82 della legge elettorale (dicono coloro che protestano), poichè non esisteva esemplare legale delle liste elettorali nè si fece constare la votazione dallo scrutatore e dal segretario, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante; si fece soltanto una lista distaccata, allegata all'incartamento, in cui si segnavano i nomi dei soli votanti. Ciò, oltre d'essere illegale, non fa constare la legittimità della votazione per mezzo della firma dello scrutatore e del segretario in margine del nome dei votanti, mancano spesso i nomi di coloro che non votarono, il numero progressivo e le altre indicazioni volute dalla legge.

L'affissione della lista nella sala, l'esistenza della lista elettorale originale nel proprio ufficio di Barcellona, non può supplire alle formalità che devono praticarsi sull'esemplare della lista. Nell'ufficio suddetto esisteva una nota sulla quale, oltre che non v'era alcuna impronta di legalità, non si fecero le annotazioni di riscontro, non s'appose la firma del segretario e dello scrutatore per constatare l'eseguita votazione.

Queste osservazioni furono fatte da alcuni elettori al

TORNATA DEL 15 GIUGNO

momento della redazione del processo verbale, e l'ufficio rispose come avrò l'onore di leggere alla Camera.

Quindi (dicono coloro che protestano) non essendo constatata legalmente la votazione, può dirsi che in faccia alla legge essa non ha esistenza legale, epperò nulla per violazione dell'articolo 82 della legge elettorale.

Mi permetta la Camera che io richiami la sua attenzione sulle disposizioni di quest'articolo.

A misura (dice l'articolo) che gli elettori van depone i loro voti nell'urna, uno degli scrutatori ed il segretario ne farà constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri del collegio o della sezione.

In conseguenza dunque delle disposizioni di questo articolo, taluni elettori, al momento della redazione del processo verbale, come ebbi l'onore di dire, reclamarono contro la lista perchè illegale, mancante della firma dell'autorità competente e non uniforme al disposto dell'articolo 82 della legge elettorale.

« In continuazione, dice l'ufficio, altro controreclamo si è presentato dagli elettori (ne nomina sei), i quali intendono sostenere che sulla tavola dell'ufficio esisteva un registro legale di tutti gli elettori in corrispondenza dell'esemplare della lista elettorale.

« L'ufficio osservò che sul tavolo delle votazioni esisteva la lista originale che non poteva servire all'ufficio come esemplare di riscontro, a mente dell'articolo 82 della legge elettorale. Esisteva però un esemplare spogliato delle firme dell'autorità comunale e dell'ufficio provvisorio che l'aveva rilasciato. Di quest'esemplare però non si è fatto quell'uso che venne prescritto dall'articolo 82 di detta legge: per la qual cosa l'ufficio aveva fatto redigere in carta separata dal suo segretario un elenco di elettori man mano che presentavansi alla votazione, onde servisse di confronto nella numerazione delle schede.

« I predetti reclami, gli esemplari e le fatte liste firmate da noi e dal segretario si annettono al presente verbale per servire di documento. »

Ritenuta questa dichiarazione dell'ufficio, ritenuta l'esistenza di diverse liste che fanno parte dei documenti presentati alla Camera, bisogna che questa conosca essere constatato dai processi verbali ed anche dalle dichiarazioni di coloro che protestano e controprotestano che la lista era affissa nella sala della votazione; inoltre v'erano stati affissi anche gli articoli della legge prescritti. V'era sul tavolo della presidenza la lista originale. Però la lista che doveva servire di riscontro, la lista cioè che doveva servire per apporvi accanto al nome d'ogni votante il nome del segretario e dello scrutatore, a termine di legge, era una lista, cioè una copia della lista elettorale, senza la firma di alcuna autorità.

È bensì constatato dai documenti presentati, da dichiarazioni di diversi elettori non contraddette dal-

l'ufficio che questa lista fu confrontata colla lista elettorale originale e che fu trovata esatta; se non che l'ufficio invece di far scrivere il nome dello scrutatore ed il nome del segretario accanto al nome di ciascun votante, come è voluto dall'articolo 82 della legge elettorale, che cosa fece? Ordinò al segretario di scrivere i nomi di tutti gli elettori che si presentavano a votare per confrontare poi il numero delle schede con i votanti, e quella lista che avrebbe dovuto servire di esemplare fu tenuta avanti al presidente, il quale alla sua volta, mentre il segretario e lo scrutatore scrivevano il nome di coloro che votavano, metteva un segno sui nomi dei votanti.

SINEO. Domando la parola.

PATERNOSTRO, relatore. Ora taluni membri dell'ufficio sostenevano la nullità di questa votazione, perchè dicevano che quantunque l'art. 82 non colpisca esplicitamente di nullità la mancanza della firma del segretario e dello scrutatore accanto ai nomi della lista esemplare, pure tale mancanza deve, per giudizio della Camera, fare annullare la votazione; e siccome se si tolgono i voti di quella sezione al deputato eletto, o i voti a lui dati, non resterebbe più il terzo degli iscritti, e sarebbe dovuto venirsi al ballottaggio, risulta da questo fatto la nullità dell'elezione.

Io ed altri membri dell'ufficio osservavamo, in contrario, che quando noi trovassimo che la legge e la votazione siano state garantite, che lo spirito della legge non sia stato violato, che la votazione si sia passata regolarmente, che il riscontro sia stato regolarmente fatto, se tutto questo fosse vero, ci sarebbe un equipollente che potrebbe stare invece della lista elettorale, sulla quale però sempre il segretario e lo scrutatore devono apporre la loro firma, e che non ci sarebbe nemmeno violazione all'articolo 82 e nullità della votazione.

Ora nei documenti inviati dall'ufficio elettorale si trova la lista degli elettori che votarono al primo e al secondo appello.

Ricordo alla Camera che l'ufficio definitivo nel rispondere alla osservazione di parecchi elettori i quali credevano infirmata la votazione per la violazione dell'articolo 82, aveva dichiarato che essendovi un esemplare informale della lista elettorale aveva ordinato al segretario di scrivere il nome di tutti gli elettori che si presentavano alla votazione.

E così fu fatto: il segretario di carattere suo proprio scriveva il nome di ciascun votante con a tergo il segno della votazione, anzi colla parola *votò*; il tutto era poi da lui e da uno scrutatore sottoscritto.

Diceva quella parte del vostro ufficio che sosteneva la validità della elezione: qual'è lo spirito della legge? Che non possa esserci frode; che si possa stabilire nel modo il più certo ed innegabile che i votanti fossero stati veramente coloro che vennero chiamati, e che il numero delle schede corrispondesse al numero dei votanti medesimi.

Ora che i votanti fossero in numero di 614, numero

corrispondente alle schede trovate nell'urna, è stato constatato dall'autorità legittima: questo mi pare falso equipollente da escludere l'idea della violazione dell'articolo 82.

LAZZARO. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

SANGUINETTI. Domando la parola.

PATERNOSTRO, relatore. Il segretario e uno scrutatore, mano a mano che si presentavano gli elettori, ne scrivevano i nomi, poi sottoscrissero l'intera lista, la quale rispondeva alla copia della lista elettorale che il presidente, quasi a controllare l'operazione del segretario, teneva e segnava a misura che i votanti si presentavano. Eccovi il vero stato delle cose.

La questione dunque verte in ciò:

Devono a pena di nullità uno scrutatore ed il segretario scrivere il loro nome accanto del nome del votante o basta che sia verificato il numero dei votanti ed accertato colla firma del segretario che redige innanzi a tutti la lista dei votanti e colla firma dello scrutatore, che al numero dei votanti corrisponda il numero dei bollettini, e che perciò la votazione sia proceduta regolarmente?

L'ufficio, come vi diceva, ha accettato la formola della convalidazione; ma per altro, essendo diviso, si sottopone al giudizio della Camera, ed io che, per le ragioni sopra addotte, ritengo valida l'elezione, riservandomi a dare altre spiegazioni qualora ci fosse opposizione alle conclusioni dell'ufficio, confido che voi, guidati dalla retta interpretazione della legge, le ammetterete senza difficoltà.

LAZZARO. Da quanto ho inteso, l'ufficio non avrebbe preso nessuna deliberazione intorno a quest'elezione, poichè dei 14 votanti ne sono rimasti 7 per la conferma e 7 per la rielezione.

Ora, secondo me, a norma dell'articolo 53 del regolamento in vigore, credo che non vi sia stata nessuna deliberazione, e, una volta che non si è presa deliberazione, domando io se il relatore possa riferire alla Camera una deliberazione positiva.

In conseguenza credo non vi sia luogo a nessuna discussione prima che l'ufficio abbia preso una deliberazione positiva all'oggetto.

SANGUINETTI. Domando la parola sulla pregiudiziale.

PATERNOSTRO, relatore. Io dirò alla Camera quello che si è passato nell'ufficio quando si è discussa la questione sull'articolo 82. Ci furono sette votanti contro e sette in favore: e si è detto che in vista del risultato della votazione si dava al relatore la facoltà di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione.

Io mi preoccupai della difficoltà che potrebbe sorgere nella Camera, e diffatti pregai l'ufficio a voler riflettere che si sarebbe potuto fare nella Camera la questione, se essendo sette votanti in favore e sette contro, la proposizione fosse respinta od approvata; ma quale era la proposizione? Di rigetto o di conferma, di validazione o di annullamento?

Ebbene, o signori, non solamente quelli che votarono in favore della convalidazione, ma diversi membri che avevano votato contro dichiararono che autorizzavano il relatore, dopo le spiegazioni avute sull'insieme dell'elezione, a proporre alla Camera la validazione, e, se non erro, il signor deputato Cortese, uno di quelli che nella questione dell'articolo 82 avea votato contro, dichiarò che attese le ultime spiegazioni era d'accordo che si presentasse alla Camera la proposta della convalidazione.

Del resto, se la Camera vuole rimandare all'ufficio la questione per trattarsi di nuovo, io non ho difficoltà; se poi la Camera si crede bastantemente istruita, può passare oltre, ed io me ne rimetto al suo giudizio.

CAVALLINI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

CORTESE. Io domando la parola per un fatto personale.

Come facente parte dell'ufficio ed essendosi invocata la mia testimonianza, debbo dichiarare che noi abbiamo votato sette pro e sette contro; io sono fra quelli che hanno votato per la nullità in questa questione.

Però nell'ufficio si è discusso se questa parità di voti importava la nullità o la convalidazione dell'elezione, e si ritenne che doveva essere favorevole all'elezione; ed è in questo senso che noi abbiamo opinato che si dovesse riferire l'elezione; però con questo non abbiamo menomamente inteso di pregiudicare la decisione della Camera.

CAVALLINI. Io aveva domandato la parola per una questione d'ordine, per far osservare cioè come avesse perfettamente ragione l'onorevole deputato Lazzaro ad inoltrare la sua mozione, avvegnachè l'articolo 82 dello Statuto è scritto in termini chiarissimi, e non può ammettere dubbio.

Al momento però io trovo inopportuno affatto il soggiungere altre parole sulla questione d'ordine, che evidentemente è una questione affatto oziosa, sia attesa la strettezza del tempo, come in vista delle due interpellanze che sono all'ordine del giorno e per cui dobbiamo ancora emettere le nostre deliberazioni e delle leggi vitali che dobbiamo discutere. Ed io che intendo di parlare sul merito, ho fiducia che colle poche considerazioni che ho da sottoporre alla Camera, ne otterrò assai più presto lo scioglimento di quello che non si potrebbe forse raggiungere con una lunga discussione sulla questione d'ordine. Si discute se l'ufficio diviso ne' voti per giusta metà potesse prendere una deliberazione; si discute se esso potesse proporre la convalidazione dell'elezione del signor Majorana. Troncherò ogni questione proponendone invece l'annullamento, e credo che niuno mi possa contestare il diritto di fare questa proposta.

Quindi, se la Camera mi permette che malgrado l'incidente che si agita, tratti del merito della questione, io mi renderei garante che in brevissimi termini le esporrei le considerazioni chiare e limpide per le quali credo che l'elezione di cui si tratta sia nulla.

TORNATA DEL 15 GIUGNO

Voci. Sì! Parli! parli!

CAVALLINI. Io sostengo che non vi può essere il menomo dubbio che l'elezione del signor Majorana deve essere annullata, e ciò per due ordini di idee totalmente distinte fra loro.

La prima si è che il signor Majorana aveva inoltrata la dimissione dall'ufficio d'ispettore ch'egli copriva il giorno 20 maggio; che questa domanda di dimissione era stata protocollata il giorno 21...

PRESIDENTE. Prego l'onorevole deputato Cavallini ad avvertire che ora si tratta della sola questione pregiudiziale, e che a questa deve restringersi, a meno che sia abbandonata.

CAVALLINI. Mi pareva che la Camera avesse, col suo contegno quasi unanime, acconsentito a che io sviluppassi queste considerazioni, ed è perciò che mi permetteva di entrare in merito.

Molte voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Poichè la Camera vi acconsente, ella ha facoltà di parlare.

CAVALLINI. Constatava anzitutto adunque la circostanza che il signor Majorana aveva rassegnate le sue dimissioni il 20 maggio; che il 21 questa domanda di dimissione era stata protocollata, e voleva aggiungere poi che invece la domanda medesima di dimissione non era stata accettata che al 24 maggio, cioè nel giorno stesso in cui ebbe luogo l'elezione.

Ora è massima che nella computazione dei termini, in tutte le legislazioni non si tien calcolo delle ore; non se ne tiene conto, per esempio, nelle ipoteche, rapporto alle quali sappiamo che quelle iscritte nello stesso giorno ottengono lo stesso rango in qualunque ora dello stesso giorno l'iscrizione abbia avuto luogo; non se ne tiene conto parimente nella corrispondenza dello stipendio agli impiegati ai quali anche si corrisponde l'intero soldo per tutto il giorno in cui cessano dall'ufficio, qualunque sia l'ora nella quale il decreto regio sia segnato, e così dicesi di ogni altro analogo caso; sicchè essendo state accettate le dimissioni del signor Majorana il giorno in cui ebbe luogo l'elezione, si deve ritenere che in tutto quel giorno l'eletto continuasse a rivestire la carica d'impiegato, e non potesse quindi essere eletto a deputato. (*Bisbiglio*).

Se questo non è esatto, me lo dimostreranno in seguito coloro che mi danno segni di diniego. Per me la cosa è di una manifesta evidenza, e nel senso da me propugnato ebbe già altre volte la Camera in precedenti egislature a pronunciarsi in modo formale e dopo la più matura discussione.

Infatti, se per avventura si ammettesse una tesi contraria, conseguenza logica sarebbe che l'impiegato è libero nel momento stesso in cui rassegna la dimissione, e che da quel momento stesso può abbandonare il posto suo per grave ed importante che sia, per gravi ed eccezionali sieno le condizioni in cui versa il paese, lo che sarebbe assurdo ed improvvisto. Ma ben altro sconcio, ben altro inconveniente ne nascerebbe.

Dichiarate che, per avere la eligibilità, basta all'im-

piegato di aver offerta la demissione, ebbene, che ne potrà avvenire? Potrà accadere che quel Ministero, il quale voglia usare i suoi favori ad una data persona, accetterà la demissione o nel giorno dell'elezione od anche posteriormente, quando il di lei nome sorta vittorioso dall'urna elettorale, ed all'opposto non l'acconsentirà nel caso in cui sia rimasta soccombente nell'elettorale Comizio per compensarla almeno così per la toccata sconfitta, e perchè non rimanga essa e senza impiego e fuori della Camera.

Ora io non credo che si possa ammettere tale una interpretazione, per cui cotanto arbitrio sia lasciato al Governo, e per cui si possa commettere impunemente cotanto abuso.

Degli inconvenienti in senso contrario poco mi preoccupo, perchè il ministro che non volesse accettare una demissione offerta a tempo all'oggetto di rendere invalida la elezione a farsi, si espone con troppa certezza al pericolo di essere come si meriterebbe stigmatizzato dalla Camera per la denuncia che non mancherebbe di farne lo stesso eletto.

E queste considerazioni bastano già a dimostrare la nullità dell'elezione di cui è caso.

Penso poi che l'elezione sia anche nulla perchè non solo fu violata la forma, ma fu violata in una delle parti più essenziali, quale è il controllo prescritto dalla legge per accertarsi della votazione dei singoli elettori.

La legge vuole che mano mano che gli elettori depongono il loro suffragio nell'urna, uno degli scrutatori ed il segretario scrivano il loro nome a riscontro di quello dei votanti in apposita lista.

Ora, se per equipollenza il presidente dell'ufficio ha invece stimato lecito agli elettori di scrivere essi il loro nome, ognuno vede... (*interruzioni*).

PATERNOSTRO, relatore. Ma no, darò una spiegazione di fatto, se lo permette.

CAVALLINI. Sì! sì! La dia pure! Niuno più di me desidera che i fatti sieno ben accertati, perchè non intendo combattere fatti per avventura insussistenti, tanto più che al mio assunto bastano le considerazioni sul primo punto esposte.

PATERNOSTRO, relatore. Gli elettori che protestavano diceano: c'è una lista informe, e questa non è firmata dall'autorità; vero è che c'è sul tavolo la lista originale, su quella non cade dubbio ed è uguale a quella affissa nella sala; vero si è che la informe fu confrontata colla lista autentica; ma ciò non dà autenticità alla medesima perchè non è sottoscritta da alcuna autorità.

Si risponde che non è previsto da nessuna legge, che l'esemplare debbe essere sottoscritto dall'autorità. Ma voi non avete fatto scrivere il nome del segretario e dello scrutatore accanto a quello dei votanti.

E l'ufficio può rispondere: sapete cosa ho fatto io? Per accertare il riscontro voluto dalle legge, invece di seguire alla lettera il disposto dell'articolo 82, ho fatto scrivere il nome di ogni elettore formando una lista che tien così luogo del detto *esemplare*.

Io scrutatore col segretario, chiamati dalla legge. abbiamo scritto il nome di ciascun elettore che si presentava, e ne accertavamo la votazione.

Or dunque la Camera è chiamata a dire se, quando il riscontro è fatto, quando la votazione è stata regolare, quando non c'è dubbio nè sul numero dei votanti, nè su quello delle schede, quando non c'è nessun broglio elettorale; ma il segretario e lo scrutatore, forse perchè non pensarono di farlo, o perchè non hanno compreso l'articolo della legge, o perchè hanno creduto di passarvi sopra, o per altro motivo ch'io non voglio indagare, invece di mettere la loro firma al margine, hanno scritto il nome degli elettori che si presentano alla votazione, ed apposta la loro firma in piè della lista, è violato l'articolo 82? Questa è la quistione che presento alla Camera e che ritengo debba essere risolta favorevolmente alla mia opinione.

PRESIDENTE. Il deputato Cavallini vuol continuare il suo discorso?

CAVALLINI. No, ringrazio l'onorevole relatore delle spiegazioni che mi ha date, ed insisto sulla prima mozione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

SINEO. Signori, credete pure che quest'elezione è il cavallo di Gonnella: ne ha dei vizi a bizzeffe, oltre a quelli che furono indicati dall'onorevole Cavallini. Io non ho mai visto un'elezione di questo genere.

Figuratevi che eravamo già bene inoltrati nell'anno 1863, e tuttavia si vollero ancora usare le liste elettorali del 1861.

Ogni anno vi devono essere delle liste nuove; se si prendono liste dell'anno precedente, si possono anche prendere liste di dieci anni prima. Che scandalo è mai questo? Chi ha dato all'ufficio elettorale di quel collegio il diritto di servirsi di quelle liste? Dicono, esservi un decreto del luogotenente: e l'onorevole relatore soggiunge che non vuole trattare la questione della validità di quel decreto, perchè la Camera ha già deciso pel sì.

L'onorevole relatore la sbaglia grandemente. La Camera ha deciso che il decreto del luogotenente dovesse valere per le prime elezioni, perchè vennero le elezioni generali senza che ci fosse stato il tempo di rivedere le liste.

Se allora le vecchie liste hanno potuto servire, si fu per la legge della necessità, la quale prevale su ogni altra legge; ma qui c'è la legge della necessità? Non si è avuto tempo di formare liste regolari? È unicamente una preferenza che si è voluto dare alle antiche liste, preferenza che non può essere giustificata, che non può essere spiegata senza supporre qualche secreto intento non conforme alla legge, non degno di essere dalla Camera approvato.

Qui dunque vi è nullità evidente; non possono prendere parte all'elezione che coloro che sono iscritti nelle liste elettorali dell'anno in cui si fa l'elezione.

Nelle liste elettorali dell'anno 1863 non risulta che fosse iscritto nessuno di quelli che hanno preso parte

a quest'elezione; non si è mai presentato alla decisione del Parlamento un caso così chiaro per annullare l'elezione. Ma si commetteva ancora un altro errore non meno grave.

In quelle liste era compresa una ventina d'uomini che non potevano farne parte. Si disse: la cosa è stata giudicata; una volta che la lista è stata approvata, essa non può più essere censurata. Ma come? Si saranno messi nelle liste dei ragazzi di dieci o dodici anni, si saranno messi dei nullatenenti, si saranno messi persino dei forestieri, e si può chiamare questa, cosa giudicata?

Signori, questo è un grandissimo errore. Non si può obiettare contro le liste salvo colla scorta di documenti precisi, degni di fede, i quali provino gli errori commessi nelle liste medesime; ma se realmente si prova che vi fu abuso, che l'autorità si è condotta male, che essa si è preso l'arbitrio d'introdurre nelle liste persone che la legge non ammette, evidentemente voi non fareste rispettare la legge elettorale, che è la più importante delle leggi, se lasciaste che i sindaci facciano le liste elettorali a loro beneplacito.

Pensate, o signori, a quello che potrebbe accadere. Potrebbe accadere che noi fossimo rimpiazzati da una Camera, la quale, ben lungi dall'essere l'espressione del voto degli elettori, non sarebbe che l'espressione di un 5000 o 6000 sindaci congiurati a mettere il paese sottosopra. Questo è un assurdo. Nello stesso modo in cui se io fui erroneamente ommesso, faccio istanza per la rettifica della lista e, quando ho ottenuta la mia dichiarazione che prova che io fui pregiudicato nei miei diritti, quantunque la lista sia già approvata e sia già nelle mani del presidente dell'ufficio, io mi presento col mio decreto e mi faccio ammettere a votare, come dice espressamente la legge; nello stesso modo che si ammette a votare contro le liste quello che fu ingiustamente dalle liste espulso, si debbe del pari escludere dalla votazione quello che fu erroneamente, evidentemente contro la legge, in violazione della legge iscritto.

Ecco dunque due motivi di nullità ben chiari.

Viene ora l'altro motivo di nullità sul quale si è fermato dapprima l'onorevole Cavallini. Egli disse: fu proclamato a deputato un onorevole cittadino il quale aveva tal qualità che lo rendeva incompatibile con quella di deputato.

Ma, dice l'onorevole relatore, il quale si è incaricato d'esprimere e di propugnare l'opinione di una parte del suo ufficio (cioè l'opinione contraria a quella che fu legalmente dall'ufficio manifestata), questo signor Majorana era dimesso da impiegato in aspettativa.

Signori, io vi prego di portare la vostra seria attenzione su questa questione, e vi prego di ricordarvi di precedenti ben noti, perchè io capisco il senso che la mia obiezione farà a quegli onorevoli che seggono nel banco dei ministri.

Quando si dice che un ministro può prestarsi a qualche maneggio, può usare anzi un po' di compiacenza, capisco che ripugna, è una ipotesi che sarebbe meglio

TORNATA DEL 15 GIUGNO

non averla da fare; ma, o signori, io non farò che ricordare dei fatti alla vostra memoria, voi li conoscete quasi tutti questi fatti.

La legge stabilisce certe incompatibilità: essa stabilisce, per esempio, che dei professori titolari non ce ne può essere che un certo numero nella Camera. Ebbene, o signori, noi abbiamo visto dei dotti ed illustri cittadini, i quali, quando avevano prossima speranza di essere nominati deputati, si dimisero dalle cattedre che occupavano. Data la dimissione furono nominati deputati. Ma credete voi che con questo essi ci abbiano perduto qualche cosa? No. Essi insegnarono gratuitamente; ma alla fin dell'anno essi ebbero a titolo di gratificazione precisamente lo stipendio che avrebbero ricevuto come professori.

Una voce al centro. Ebbero di più.

SINEO. Uno degli onorevoli nostri colleghi indica che hanno avuto qualche cosa di più. Dunque vedete che questi signori hanno fatto un buon negozio col dimettersi, poichè finirono per avere qualche cosa di più dello stipendio.

Io sono persuaso che i signori ministri di allora non hanno fatto questo con cattiva intenzione: ma è un fatto contrario alla legge elettorale.

Io non intendo con questo di eccitare biasimo postero con quei signori ministri; io non faccio che citare un fatto, il quale mi autorizza a ciò che sto per dire.

Voi vedete, o signori, che qualche cosa di simile potrebbe accadere, non dirò al signor Majorana, poichè non credo che voglia usare di questo sotterfugio, ma qualche cosa di simile potrebbe accadere nell'avvenire.

Io oggi, il 20 del mese, mando le mie dimissioni in regola; le deposito e sono protocollate. Ebbene, il giorno stesso, alle 4 o 5, e forse anche alle 10 o 11 di sera, perchè i ministri e quelli anche che sono al disopra dei ministri si occupano degli affari dello Stato di notte come di giorno ed a qualunque ora; ebbene, alle 11 di sera, un ministro, avvertito da un dispaccio telegrafico, sapendo che la elezione è fatta a favore di Tizio, non dirò a favore del signor Majorana, porta alla firma l'accettazione della demissione. Vedete che questo può accadere! Ma può accadere ancora un'altra cosa. Suppongo che non si abbia il telegramma che annunzi la fatta elezione. Suppongo che alle otto del mattino del 24 sia sottoscritta l'accettazione delle demissioni del candidato alla deputazione: è il decreto in mano del ministro. Eh! sapete, o signori, che dei decreti in mano dei ministri ne rimangono molti degli inoperosi e che non compariscono alla luce.

Quante volte si sottoscrivono dei decreti, i quali poi vengono seppelliti per sempre!

Dunque Tizio ha domandato le sue demissioni il 20, il 24 al mattino furono accettate. Ma viene alcuni giorni dopo e dice: signor ministro, veramente io ho domandato le dimissioni, perchè desiderava tanto di servire il paese in altra guisa; io mi sentiva veramente

tutta la disposizione a rappresentare i miei concittadini (*Si ride*); ma non andammo d'accordo; i miei concittadini non mi hanno voluto. Dunque, giacchè non mi hanno voluto per deputato, io continuo ad essere professore, consigliere o non so che cosa, e il ministro acconsente e sopprime rispettosamente il regio decreto.

Non si metterà in accusa il ministro per questo: in primo luogo perchè non si saprà, e poi, quand'anche si sapesse, mancherebbe una disposizione legislativa per reprimere questo fatto.

Vedete dunque, o signori, che cosa diventerebbe la vostra legge elettorale se voi ammettete delle interpretazioni di questo genere! Per carità, fate ciò che ha voluto il legislatore! Che la legge sia una cosa seria e che non serva a queste piccole gare di interessi privati, nè a mire di private ambizioni!

Ma finalmente debbo insistere; forse la Camera troverà che sono prolioso...

Voci. No! no! Parli!

SINEO. Debbo insistere, o signori, non per la necessità delle cose presenti, e perchè i motivi di nullità non siano qui più che bastanti, ma per l'autorità dell'esempio.

È una bella cosa in verità il vedere un ufficio, il quale si sostituisce al legislatore, e dire: il legislatore introdusse delle forme che sono d'incomoda esecuzione, mettiamone delle altre, o, come l'onorevole relatore dice, mettiamo degli equipollenti; noi siamo ben più savi di tutti quelli che seggono là a Torino in quell'aula ove si fanno le leggi; non siamo che cinque, ma sappiamo farle le leggi molto meglio di essi: invece delle forme prescritte dai legislatori, ne metteremo delle altre molto più rassicuranti.

E difatti il bravo segretario fa una nuova lista, vi mette sotto il suo nome, poi a questo nome si aggiunge quello di uno scrutatore, ed a questo quello del presidente. Saranno in tre, ma che varranno bene il corpo legislativo!

Pensateci bene, o signori, prima di ammettere degli equipollenti di questo genere! Pensateci prima di permettere che un ufficio faccia le forme a sua guisa, che voglia essere più savio di noi! Più savio individualmente di molti di noi potrebbe essere, ma più savio di tutti, della maggioranza specialmente del Parlamento (*Si ride*), io credo che nessuno abbia da essere così presuntuoso.

Permettetemi che io dica non a voi, ma agli uffici futuri (poichè la legge elettorale si è dovuta pubblicare senza i motivi, non fu mai discussa in Parlamento, epperò non ne esistono legalmente i motivi) permettetemi che io profitti di quest'occasione per dire alla nazione che cosa significa la disposizione della legge elettorale che fu violata nella elezione di cui si tratta.

A misura che un elettore depona la sua scheda, si ha una doppia guarentigia se allato al nome del votante nella lista autenticata si pone prima la firma del segretario, poi, allato sempre, in una casella a ciò destinata,

la firma dello scrutatore, e ciò in presenza di tutto il corpo elettorale. Voi ben vedete quale guarentigia sia questa, e come riesca difficile il mettere un nome a vece di un altro, il mettere due nomi a vece di uno che si presenterà; come sia difficile fare certi soprusi che è da sperare non avranno luogo, ma che tuttavia la legge ha voluto antivenire.

Nella elezione di cui si tratta si è dimezzata la guarentigia; invece della guarentigia dello scrutatore o del segretario, v'è quella d'uno solo di essi. Vi è differenza tra la legge elettorale politica, la quale naturalmente ha maggiore importanza, e la legge elettorale amministrativa. Nelle elezioni amministrative la legge si è contentata di uno; ha voluto che fosse il segretario o uno degli scrutatori che apponesse la sua firma sulla lista elettorale a lato al nome dell'elettore che ha deposto il suo voto.

Ma quando si tratta di creare un rappresentante della nazione si è voluta una guarentigia maggiore, si è voluta la firma cumulativa del segretario e quella dello scrutatore. Quindi, quando questi due ufficiali pubblici hanno messo il loro nome, evidentemente, allora la guarentigia è compiuta, è compiuto quello che la legge vuole.

Non c'è dunque equipollenza; ma se si è proceduto in modo diverso, non può esservi equipollenza!

È un pubblico istromento, è un atto pubblico il verbale dell'elezione di un deputato: ora sarebbe singolare che il notaio, quando si tratta di un pubblico istromento, immaginasse qualche equipollente alla sottoscrizione dei testimoni, alla presentazione dell'atto.

Una volta che fosse aperta questa strada, trovereste delle equipollenze ad ogni momento, e la legge sarebbe inutile, giacerebbe lettera morta.

Evidentemente queste forme poc'anzi ricordate debbono essere rispettate, e non possiamo tener conto della osservazione dell'onorevole relatore, il quale dice non esser prescritte a pena di nullità.

Io prego il signor relatore di dirmi dove è comminata la pena di nullità nelle disposizioni della legge elettorale. Il legislatore non aveva bisogno di dichiarare anticipatamente la nullità, perchè si sa che tuttavolta che si tratta di forme costitutive di un atto pubblico, l'atto pubblico non esiste, se le forme mancano.

Aggiungeva l'onorevole relatore una parola la quale non sarà sfuggita alla Camera. Egli diceva che in sua coscienza era perfettamente tranquillo, che le forme erano equipollenti, che davano sufficiente guarentigia della verità, perchè non c'era stato broglio.

Signori, se dovessi rispondere a quelle parole, non potrei a meno di tener conto di molte voci che giunsero da qualche tempo al mio orecchio, di molti scritti che furono posti sotto i miei occhi, ed avrei molti elementi per contrastare la proposizione che non ci sia stato broglio. Ma mi congratulo colla Camera quando vedo ch'essa non ha bisogno di metter la mano in pantani di questo genere.

Alziamoci al livello della legge; troviamo che la nullità è decretata; chiudiamo gli occhi sul rimanente. (Bravo! a sinistra)

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Dopo le cose dette...

Voci insistenti. Ai voti! ai voti!

MINERVINI... rinuncio di parlare.

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata).

SANGUINETTI. Chiedo di parlare contro la chiusura.

PRESIDENTE. Parli.

Voci. È in congedo.

SANGUINETTI. A coloro che mi dicono che sono in congedo renderò sensibile la mia voce onde si persuadano che sono alla Camera.

PRESIDENTE. Ha la parola per parlare contro la chiusura.

SANGUINETTI. Le questioni elettorali per me sono sempre gravi. Sono gravi perchè riguardano e toccano il diritto degli elettori, sia perchè riguardano e toccano il diritto dell'eletto.

Quando è venuta in campo una controversia elettorale nella quale si sono sollevate questioni gravissime, sia riguardo ai fatti, sia riguardo all'interpretazione della legge, mi pare che si debba lasciare il diritto di parlare a chi vuole dire qualche parola in favore.

Nelle anteriori discussioni di questa natura la Camera non ha mai tenuto il sistema di lasciar che si parlasse contro l'elezione senza permettere ad alcuno di parlare in senso favorevole quando ciò si chiedeva.

Una voce. Ha parlato il relatore.

SANGUINETTI. Per quanto abbia parlato il relatore, non ha esposto tutto quel che in questo senso si poteva dire.

PRESIDENTE. Parli contro la chiusura.

SANGUINETTI. Prego la Camera di lasciarmi dire poche parole, perchè intendo di mettere avanti alla Camera un precedente che risale a pochi mesi fa, il quale distrugge completamente una delle più serie argomentazioni dell'onorevole Sineo...

PRESIDENTE. Parli contro la chiusura e non nel merito.

SANGUINETTI. Io parlo contro la chiusura nell'asserire che ho gravi argomenti da addurre perchè ho dei precedenti da citare alla Camera; mi pare che la Camera debba permettermi di accennare almeno un fatto...

Voci. Sì! sì! parli.

SANGUINETTI... e questo fatto riguarda l'onorevole Passerini, il quale ha dato le sue demissioni da impiegato, e queste demissioni...

PRESIDENTE. Ma questo è discutere il merito: io non posso permettergli di continuare.

Si tenga al regolamento: se parla contro la chiusura bene; se no, io le ritiro la parola.

TORNATA DEL 15 GIUGNO

SANGUINETTI. In tal caso, interroghi la Camera se vuole accordarmi la parola.

PRESIDENTE. La chiusura essendo stata appoggiata, debbo metterla ai voti.

LA FARINA. Domando la parola contro la chiusura. *(Mormorio.)*

PRESIDENTE. Ha già parlato uno contro la chiusura, e non posso darle la parola.

La chiusura essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, la discussione è chiusa.)

PATERNOSTRO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha la parola.

PATERNOSTRO, relatore. Signori! Le ultime parole dell'onorevole Sineo se tendevano a produrre un effetto sulla Camera io posso perdonarle, ma se per avventura tendevano a far credere che il relatore nello esporre i fatti, nello svolgere il proprio concetto avesse potuto sorvolare su circostanze...

SINEO. Io non ho detto niente di tutto questo.

Domando la parola per un fatto personale.

PATERNOSTRO, relatore. Del *pantano* in questa elezione forse ce n'è, ma esso parmi piuttosto dalla parte che l'onorevole Sineo sostiene che non dalla parte.... *(Rumori ed esclamazioni a sinistra)*

SINEO. Protesto! Questa è un'ingiuria.

Voci a sinistra. È un insulto!

PRESIDENTE. Prego l'oratore di spiegare le sue parole.

PATERNOSTRO, relatore. C'è equivoco. L'onorevole Sineo... *(Vociferazioni a sinistra)*

MINERVINI. Io ho domandato la parola per una mozione d'ordine...

PRESIDENTE. Ella non può interrompere l'oratore; quando l'onorevole relatore avrà finito, avrà la parola per la mozione d'ordine, prima no.

PATERNOSTRO, relatore. Signori, quando si tratta di quistioni delicate, di documenti che furono esaminati da un ufficio, se innanzi al relatore che è incaricato della esposizione dei fatti si posa, e, voglio credere, in buona fede, una specie di insinuazione ch'egli abbia potuto sorvolare su circostanze che avrebbero fatto cattiva impressione sulla Camera, io credo ch'egli è nel diritto e nel dovere di dire, quando questa è la verità, come dalla frazione di elettori che protestano contro l'elezione, e la cui opinione l'onorevole Sineo sostiene, da quella frazione cioè di elettori che desidera l'annullamento della elezione siano venute le irregolarità, e non dalla parte che l'onorevole Sineo attaccava.

Per me credo di poter dimostrare alla Camera, come si vedrà dallo sviluppo di alcuni fatti, che questa elezione non subì irregolarità dalla parte degli elettori che votarono pel signor Majorana, ma dall'altra parte opposta; non dalla parte degli uffici nei quali la votazione fu favorevole al signor Majorana, ma piuttosto dalla parte che sosteneva l'altro candidato.

Nè qui, o signori, si creda che i candidati vi entrarono per nulla, perchè il competitore dell'eletto è un onorevole cittadino che avrebbe accettato, se fosse stato

scelto, ma che in queste irregolarità è affatto fuori questione. E il candidato eletto è anch'egli un distintissimo cittadino che, lontano dal collegio di Castoreale, non parmi che la vittima degl'intrighi e forse di poco innocenti irregolarità.

Questa è una questione tutta tra elettori ed elettori, come la Camera avrà potuto sospettare.

Già un'altra elezione si dovette annullare per certe irregolarità avvenute nella stessa sezione in cui oggi si lamentano. Che cosa potrà pensarsi d'un ufficio che commette una data specie d'irregolarità?

Io rammento alla Camera che queste irregolarità sono accadute in quella sezione dove il non eletto ebbe moltissimi voti, e l'eletto, all'incontro, ne ebbe pochi. Mi duole in certo modo di dover ricordare queste cose, e la Camera potrà comprendere che talune circostanze non avrebbero dovuto essere messe avanti; ma ad impedire che la Camera resti impressionata dalle parole dell'onorevole Sineo, ora io sono costretto a ripetere ciò che diceva all'ufficio, cioè che si fa anche un capo di accusa nella protesta di influenze del sindaco perchè pubblicò un affisso che leggerò, ma bisogna che prima rilegga un documento arrivato alla segreteria che spiega l'avviso del sindaco di cui si mena rumore.

Il documento è questo, che si è fatto spargere in istampa nel collegio di Castoreale.

MICELI. Due: si leggano entrambi.

PATERNOSTRO, relatore. Non ce n'è che uno. Eccolo:

« Elettori del collegio di Castoreale, Barcellona Pozzodigotto, Merè e Lipari! »

« In data del 25 gennaio scorso il generale Garibaldi così scriveva da Caprera a Rosario Bagnasco: »

« Caro Bagnasco,

« Tamaio e Bargoni sarebbero due bei nomi da portarsi all'urna elettorale, ed il popolo siciliano darebbe una nuova prova coll'elezione loro che, malgrado certe influenze da campanile e mene murattiane e borboniche, esso marcia gagliardamente alla unità della patria italiana non secondo a nessuno, ed intollerante di prepotenze da qualunque parte gli vengano. »

« Salutatemi gli amici. »

« Vostro sempre G. GARIBALDI. »

Elettori!

« Il collegio di Corleone elesse per suo deputato Angelo Bargoni, ed ove i vostri voti si riunissero sul nome dell'egregio colonnello Giorgio Tamaio, non solo sareste degnamente rappresentati, ma soddisfereste al voto del nostro liberatore, del generale Garibaldi. »

« Alcuni elettori del collegio di Castoreale. »

Credette il sindaco, e la Camera vedrà se ha fatto bene o male, che questa stampa gettata là a centinaia di copie avrebbe potuto fare una certa pressione morale sull'animo degli elettori, e pubblicò quest'avviso:

« *Cittadini elettori!*

« Abusando del nome di Garibaldi un partito che arrossisce a porre il suo nome ad una lettera in istampa che copiosamente diffonde, vuol fare una pressione sulla libertà del vostro voto. La lettera attribuita a Garibaldi, senza data ed anno, non garantita dalle firme di coloro che la diffondono, vi dimostra ch'essa è null'altro, se non l'ultimo sforzo di un partito che a tutta forza vuole imporsi al paese.

« *Cittadini elettori!*

« Mostrate col vostro contegno che sapete usare liberamente de' vostri dritti. Respingete ogn'insinuazione contraria alla vostra coscienza. Attestate che al di sopra della miseria de' partiti sta la grandezza dell'Italia.

“ Barcellona Pozzodigotto, li 24 maggio 1863. „

Vi è una protesta, o signori, di 96 elettori...

LA PORTA. Legga l'altro avviso del sindaco.

PATERNOSTRO, relatore. Non c'è altro.

PRESIDENTE. Non interrompa.

NICELI. Io dico che c'è.

PRESIDENTE. Il regolamento non permette che s'interrompa; s'ella interrompe, lo chiamerò all'ordine.

PATERNOSTRO, relatore. Vi è una lettera di, credo, 96 elettori, i quali protestano contro alcuni articoli di giornali scritti sull'elezione di Castoreale, e contro le proteste fatte, sostenendo che s'era fatto di tutto, perchè si fosse votato in un senso anzichè in un altro, ciò non pel candidato che regolarmente fu eletto. Io suppongo che nulla intendevan fare di male coloro i quali pubblicarono la lettera di Garibaldi, perchè è permesso a chiunque di raccomandare il tale o tal altro individuo.

Non vi è alcun male nel sostenere nei limiti della legge più l'una che l'altra candidatura; ma quando non si riesce, quando non si sono avuti che pochissimi voti nella prima e nella seconda elezione, quando gli elettori per la seconda volta hanno voluto votare per un candidato che non è il raccomandato da una o altra stampa che si fanno girare per le mani degli elettori, vi è tutto il male possibile ad incorrere in talune irregolarità, e a voler far credere che l'elezione non sia stata regolare, per causa altrui, che vi siano state tali violazioni di legge, da render nulla la elezione, che i rumori di ciò siano andati sino all'orecchio del deputato Sineo, per dimostrare che in quest'elezione ci fu.... sapete, signori, che cosa ci fu in quest'elezione? In questa elezione ci fu che la sezione di Barcellona, che nella votazione passata aveva votato a grande maggioranza non pel candidato oggi eletto, nella seconda votazione ha dato un numero maggiore di voti al signor colonnello Giorgio Tamaio; e in questa sezione, in onta alle proteste che gli elettori facevano nel momento dell'elezione, quando dicevano: se voi commettete delle irregolarità non seguendo le prescrizioni dell'articolo 82, noi protestiamo contro l'ufficio, l'ufficio, o

signori, non ha fatto scrivere i nomi del segretario e scrutatore accanto ai nomi degli elettori, e non diede altra risposta che quella d'aver fatto redigere la lista dal segretario ed aver fatto scrivere tutti i nomi; e poi dice: io mando le carte alla Camera, e la Camera giudicherà.... Che ufficio!

Ora, o signori, dov'è l'irregolarità da parte dell'eletto, o dei suoi amici? Dove sono i brogli elettorali? Dov'è stata la pressione? Dove sono le proteste di pressione? Dov'è l'autorità governativa?

Nulla di tutto questo; qui c'è (a parte l'operato dell'ufficio) una questione di diritto, e nient'altro che una questione di diritto, quella cioè di conoscere se l'articolo 82 sia stato violato, quella di conoscere che la Camera come giuri possa ammettere gli equipollenti, quando crede che non ci sia violazione della legge; se la Camera come giuri, quando una data mancanza d'una data formalità non è scritta a pena di nullità, può ritenerla come tale.

A questo, o signori, io limitava la mia relazione per non entrare, direm quasi, in tutti i dettagli che potevano eccitare suscettibilità e sviare l'esame della questione principale.

Ora risponderò all'onorevole Sineo che, in quanto alle liste del 1861, io mi dispensava dal fare la questione di diritto, perchè non istà a me, e forse in questo momento non è intenzione della Camera di conoscere e sapere perchè le liste del 1862 non sieno state ancora approvate. La Camera può dire al signor ministro di sorvegliare a che le liste d'anno in anno sieno compilate ed approvate, di sorvegliare a che queste benedette liste del 1861 spariscano finalmente; la Camera può dimostrare il suo malcontento, perchè le autorità non curano di redigere e d'approvare le liste in tempo utile; ma che la lista che c'è debba essere quella colla quale si fa l'elezione, signori, io non lo discuto, poichè a me sembra che ciò non abbia bisogno di discussione; la lista colla quale si fa la votazione è l'ultima lista approvata. Io so benissimo che chi non è stato compreso nelle liste elettorali, può presentarsi alla votazione purchè vi sia autorizzato da una decisione dell'autorità competente, queste cose io le so; ma so anche che non può dirsi: non si fanno elezioni perchè le liste del 1862 non sono approvate. Ma siamo generosi, se togliete i diciannove voti, avete sempre una grande maggioranza. Dunque, anche ritenuto che tutti questi elettori non potevano votare, avete sempre valida l'elezione per questo lato. Ciò mi dispensa dal proseguire oltre in questa questione.

Quanto all'impiego, signori, noi siamo in un equivoco. È a sapersi che il signor Majorana aveva già presentato la sua dimissione molto prima della prima elezione a deputato, ma il Ministero non accettò la dimissione e lo mise in aspettativa. Quando si trattò sulla validità della elezione del sig. Majorana alla Camera altra volta si parlò d'irregolarità nella stessa sezione di Barcellona. Il Ministero dalla parte sua diede talune spiegazioni sull'insussistenza di talune accuse che si facevano al-

TORNATA DEL 15 GIUGNO

e siccome l'onorevole D'Ondes aveva anche come argomento di nullità sostenuto che, non ostante che il signor Majorana fosse in aspettativa, pur nondimeno doveva ritenersi come impiegato, e che la Camera non doveva continuare nel sistema di ammettere gli impiegati in aspettativa solo perchè non avessero stipendio, che questa era una violazione dello Statuto e di tutti i principii, perciò il signor Majorana credendo che questo solo fatto dell'aspettativa potesse essere una complicazione per la sua elezione, potesse essere un ostacolo alla convalidazione della medesima, presentò la sua dimissione il giorno 20, cioè quattro giorni prima della elezione.

Ma, signori, che può dirsi ad un tale che ha presentato la sua dimissione se il Ministero il quale può tutti i giorni presentare dei decreti alla firma del Re, e può, se avesse impegno di far sottoscrivere un decreto oggi invece di domani, farlo firmare al Re nell'interesse dell'amministrazione, che colpa ha, ripeto, se il Ministero fa firmare il decreto il giorno 24?

Io ritorco l'argomento dell'onorevole Sineo. Sapete che cosa avverrebbe, o signori, se fosse lecito ad un ministro di non accettare la dimissione, ed impedire che un tale fosse deputato solo perchè la dimissione non è accettata? Accadrebbe che tutti quelli i quali hanno speranza o fiducia di essere nominati deputati, e che vedono ci sia un ostacolo nel loro impiego e danno le loro dimissioni, sarebbero soggetti al capriccio del ministro, il quale, per la non accettazione, potrebbe impedire la elezione. Quella teoria, o signori, sarebbe una violazione di tutti i principii. Quando io presento la dimissione, quando dico non voglio più saperne del mio impiego, quando ho presentato la mia dimissione in tempo utile, quattro giorni prima che si venisse alla votazione, debbo più preoccuparmi della data del decreto? Se il ministro invece di presentare la rinuncia del Majorana alla firma del Re il giorno 20, l'ha presentata il giorno 24, può questo nuocere all'eletto che aveva presentata in tempo utile la sua dimissione? Ad ogni modo il decreto non retrotrae i suoi effetti al tempo della rinuncia?

L'onorevole Sineo, col talento e coll'erudizione che lo distingue, può dare un bell'aspetto ad una questione, ma questa non è per me che questione di principii elementari: ed io ritengo che l'argomento portato dall'onorevole Sineo non può essere d'ostacolo alla validazione dell'elezione.

Signori, io non voglio incomodare più oltre la Camera. Parmi di aver provato che il Majorana non è più impiegato; che la votazione è stata fatta in regola; l'irregolarità dell'articolo 82 non può essere di ostacolo alla convalidazione. Parmi che le ragioni adottate per le liste del 1861 non reggano; parmi di aver risposto in quanto alle insinuazioni vaghe ed indeterminate che vi poterono essere sul buono o cattivo andamento di questa elezione per ciò che riguarda intrighi o pressioni. Ora me ne rimetto al giudizio della Camera sennata ed imparziale.

Voci. Ai voti! ai voti!

PATERNOSTRO, relatore. L'onorevole La Porta ha chiesto che il relatore dia lettura alla Camera del secondo proclama del sindaco di Barcellona. Questo documento non esiste negli atti, o almeno non ricordo di averlo veduto.

LA PORTA. Domando la parola.

Voci. No! no! Ai voti!

LA PORTA. Per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Il relatore ha risposto che quel documento non esiste.

LA PORTA. C'è: l'ho presentato io unitamente alla protesta.

PATERNOSTRO, relatore. (Al deputato La Porta) Parla di un avviso che ha messo fuori il sindaco per dire che il Majorana aveva data la sua demissione?

LA PORTA. Appunto.

PATERNOSTRO, relatore. È un documento di così poca importanza, che non credeva domandasse questo parlando di un proclama.

Eccolo:

« Il sindaco di questa città dà conoscenza a questo rispettabile pubblico, che il signor Majorana Salvatore ha dato la sua demissione definitiva da ispettore degli studi della provincia di Catania.

« A tanto si addivene per superiore disposizione. »

Voci a sinistra. Oh! Per superiore disposizione!

MINERVINI. La data di questo documento?

PATERNOSTRO, relatore. La data è quella del 23 maggio 1863.

Voci. E dell'altro?

PATERNOSTRO, relatore. Del 24. Dunque pare che quando Majorana diede le dimissioni pregasse il ministro ad avvertire il sindaco delle date demissioni: il sindaco lo ha detto agli elettori, è una cosa semplicissima. (Ai voti! ai voti!)

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Cavallini proposto l'annullamento della elezione della quale si tratta, pongo ai voti questa proposta.

Chi è d'avviso che debba essere annullata, si alzi.

(Dopo prova e controprova, l'elezione è annullata.)

SINEO. Signor presidente, io aveva domandato la parola per un fatto personale.

Voci. È finito.

PRESIDENTE. Le osservo che la questione è terminata.

SINEO. Se il nostro presidente crede che la Camera abbia fatta giustizia, io rinuncio alla parola. (Sì! sì!)

PRESIDENTE. Il deputato Paternostro ha spiegato le sue parole.

SANGUINETTI. Domando la parola per una proposta.

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE DEL DEPUTATO MINGHELLI-VAINI.

PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera che il deputato Minghelli-Vaini ha deposto sul banco della Presidenza due proposte di legge. Esse faranno il loro corso a termini dell'articolo 41 del regolamento. Lo

l'elezione, ma la Camera credette di doverla annullare; stesso proponente poi prega gli uffici a volersene occupare al più presto possibile.

ANNUNZIO D'INTERPELLANZA DEL DEPUTATO VALERIO.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio intenderebbe muovere un'interpellanza al ministro della guerra circa l'innovazione che dicesi sia stata introdotta, o stia per introdursi nell'uniforme del corpo del genio militare. (*Rumori*)

Non essendo presente il ministro della guerra, interrogo i suoi colleghi i quali vogliano rappresentarlo per sapere se il Ministero intenda che si risponda a questa interpellanza, e quando.

MENABREA, ministro pei lavori pubblici. In assenza del mio collega il ministro della guerra, io credo poter dichiarare che egli non avrà alcuna difficoltà a rispondere all'interpellanza dell'onorevole deputato Valerio. Intanto pregherei l'onorevole Valerio e la Camera a voler fissare un giorno. (*Movimenti*)

Voci. Dopo le leggi di finanza.

MENABREA, ministro pei lavori pubblici. Se vogliono, dopo le leggi di finanza.

PRESIDENTE. Dunque quest'interpellanza sarebbe rimessa a tempo posteriore, dopo le leggi più essenziali....

VALERIO. Domando la parola.

Questo è uno scherzo. Io non credo che si possa rimandare in questo modo un'interpellanza.

Se anche la questione non fosse di qualche gravità, se anche non toccasse all'essenza della nostra amministrazione e delle nostre finanze, allora, dopo che si fosse sentito di che si tratta, io non credo che il ministro possa fare una proposta simile, o la Camera accettarla.

E quando la Camera sappia (e lo saprà solo quando abbia sentito a svilupparla) che la questione è grave molto più di quello che possa apparire nel sentire a pronunziare solo la parola *uni forme*, quando sappia che tocca all'organismo finanziario dello Stato molto più seriamente di quanto appare, allora io spero che il ministro dei lavori pubblici potrà aspettare che il suo collega della guerra, al quale è diretta la domanda mia, indichi l'epoca che crede opportuno di rispondere.

Io non domando che sia oggi, nè domani, nè posdomani; ma non posso accettare che si rimandi a un tempo indeterminato; sarebbe negare il diritto d'interpellanza, il che non si è fatto mai, nè si può fare.

MENABREA, ministro dei lavori pubblici. Pregherei l'onorevole deputato Valerio di voler aspettare che sia qui presente il ministro della guerra; egli muoverà la sua interpellanza, e il ministro probabilmente risponderà.

PRESIDENTE. Quando verrà il ministro della guerra si stabilirà il giorno in cui s'abbia a fare quest'interpellanza.

Ora si passa all'ordine del giorno.

RICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa?

RICCIARDI. Su quest'interpellanza.

PRESIDENTE. Ma è cosa finita.

RICCIARDI. Vorrei proporre per conciliare il sacro diritto d'interpellanza col dovere che abbiamo di non interrompere i nostri lavori... (*Rumori*)

Voci. L'ordine del giorno! Avanti!

RICCIARDI. Prego la Camera di ascoltarmi. (*Rumori*) Io vorrei che la Camera accettasse tutte le interpellanze, a questo solo patto, che avessero luogo solamente la sera. (*No! no! — Rumori*)

Due sole parole aggiungerò... (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Io non posso permetterle di parlare ulteriormente, perchè la Camera intende passare all'ordine del giorno.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA PETIZIONE RIGUARDANTE LA DOMANDA DI ESTRADIZIONE DEL SIGNOR DELAFIELD IN SVIZZERA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la deliberazione sulle conclusioni proposte intorno alla petizione 8916, riflettente la richiesta estradizione del signor Carlo Delafield, di Haïti.

Osservo che nella seduta precedente la Camera aveva chiuso la discussione.

Leggerò le varie proposte che sono state fatte, onde la Camera abbia sott'occhi ciò su di che ha a deliberare.

La prima, in ordine di presentazione, è quella del deputato Crispi:

« La Camera, invitando il Ministero a deporre presso la segreteria i documenti che riguardano l'estradizione alla Svizzera del signor Carlo Delafield, passa all'ordine del giorno. »

La seconda è del deputato Mancini:

« La Camera sospende il suo voto sul merito della petizione sino a che il Ministero, comunicati preliminarmente gli ultimi documenti al Governo federale svizzero, possa riferirle, se e per quali ragioni, quest'ultimo dopo l'esame di tali documenti persista nella sua domanda d'estradizione, e passa all'ordine del giorno. »

La terza è del deputato Sineo, ed è così concepita:

« La Camera, visti gli articoli 3, 5, 11, 55 e 73 dello statuto;

« Il decreto regio del 30 novembre 1862;

« Le dichiarazioni del ministro degli esteri del regno d'Italia del 10 settembre dello stesso anno, e quelle del Consiglio federale svizzero dell'11 agosto dell'anno medesimo;

« Considerando che nessuna convenzione internazionale può avere effetto legislativo nel regno d'Italia, se non che in virtù di un atto sancito dai tre poteri dello Stato;

« Che il decreto regio 30 novembre 1862 contiene

TORNATA DEL 15 GIUGNO

un errore di fatto, laddove suppone che le dichiarazioni del Consiglio federale svizzero degli 11 agosto 1862 siano in tutto conformi a quelle dei ministri degli affari esteri d'Italia del 10 settembre dello stesso anno;

« Che inoltre quelle stesse dichiarazioni contengono una clausola ristrettiva in virtù della quale debbono restare senza effetto tutte quelle convenzioni che non fossero in vigore nel tempo delle promulgate dichiarazioni;

« Che inoltre la dichiarazione del Consiglio federale svizzero concernente gli antichi trattati internazionali esclude dal beneficio dei trattati medesimi quei cantoni che non si trovassero contemplati nelle anteriori stipulazioni;

« Considerando che per tutti questi motivi non si debbe per ora decidere nessuna questione che abbia per fondamento i prementovati regio decreto e dichiarazioni internazionali;

« Manda esaminarsi prima negli uffizi i detti decreti e dichiarazioni. »

Il deputato Sanguinetti propone, come la Commissione, l'ordine del giorno puro e semplice sulle proposte che riguardano l'estradizione del Delafield.

MAZZA, relatore. Chiedo di parlare per la posizione della questione.

PRESIDENTE. Parli.

MAZZA, relatore. Se la Camera non vuol continuare ulteriormente la discussione...

Voci. È chiusa! è chiusa!

MAZZA, relatore. Il relatore ha infine diritto di parlare. Del resto io non intendo di usarne se si vuol passare alla votazione. Dirò solamente che la proposta della Commissione è per l'ordine del giorno puro e semplice, e che questa ha la precedenza sopra tutte le altre.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Sineo, come preliminare, parmi debba avere la preferenza; quindi domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

SINEO. Il regolamento dice che bisogna domandare se una proposta è appoggiata quando è sviluppata...

MAZZA, relatore. Domando la parola per una mozione d'ordine.

SINEO. Permetta la Camera; dirò poche parole. (*Mormorio*)

Voci. No! no! no!

MASSARI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

SINEO. Mi permetta la Camera...

PRESIDENTE. Essendovi controversia, interrogo la Camera in proposito.

L'onorevole Sineo ha chiesto la parola per sviluppare la sua proposta; egli si appella a quell'articolo del regolamento ove è detto: « Dopo sviluppata la proposta, s'interroga la Camera se la proposta sia appoggiata, » cioè l'articolo 48.

Su questo proposito domandava appunto il deputato

Sineo di svolgere la sua proposta, onde poi si interrogasse la Camera se la sua proposta fosse appoggiata o non appoggiata.

Allo stato delle cose e di questa disposizione del regolamento io credo che si debba dare la parola all'onorevole deputato Sineo; imperocchè dovendo interrogarsi la Camera se la proposta sia o no appoggiata dopo che sia sviluppata, naturalmente chi l'ha fatta ha diritto di svilupparla.

Comunque siasi, v'hanno opinioni diverse; esiste una questione non abbastanza chiarita dal regolamento; credo pertanto opportuno d'invitare la Camera a risolverla, ed a fissare così questo punto di processura parlamentare.

MASSARI. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

CHIAVES. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Il deputato Massari ha la parola.

MASSARI. L'onorevole nostro presidente non era presente l'altra sera quando la discussione ebbe luogo su questa petizione. Quella sera la Camera deliberò che la discussione fosse chiusa, e si era già incominciato a procedere alla votazione allorchè da quei banchi (*Indicando la sinistra*) alcune voci fecero osservare che la Camera non era più in numero. L'ufficio presidenziale, come era suo debito...

CRISPI. Domando la parola sull'incidente.

MASSARI... si affrettò di verificare se la Camera fosse in numero oppur no; e quindi avendo dichiarato che non era in numero, la seduta fu sciolta.

Ma sta di fatto che qualunque discussione fu chiusa, che perciò non si può oggi venir ad affacciare nessuna proposta nuova, perchè altrimenti se dopo che una discussione è chiusa e si sta per procedere ai voti, si possono ancora fare, sviluppare e discutere nuove proposte, si viene ad eludere la decisione della Camera. (*Segni di assenso a destra*)

Io prego la Camera e il nostro onorevole presidente di voler prendere in considerazione queste considerazioni, non tanto per il caso concreto, quanto perchè non si stabilisca un precedente, il quale sarebbe veramente funesto.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha la parola sullo incidente.

CRISPI. C'è un errore di fatto.

È vero che la discussione generale fu chiusa, ma non già quella speciale degli ordini del giorno, pei quali il presidente, dopo averli letti, invitò i singoli autori di essi a volerli sviluppare.

Voci. Ma no!

CRISPI. Signori miei, qui c'è il rendiconto, e ciascun deputato può vederlo: non c'è da contrastare il fatto.

Dopo la chiusura della discussione fu data a me la parola per lo svolgimento del mio ordine del giorno.

Esposti alla Camera i motivi pei quali io lo credevo degno della sua considerazione, il presidente lo pose

ai voti. Allora, sulla istanza di alquanti deputati essendosi verificato che non eravamo in numero legale, ogni deliberazione venne sospesa.

Allo stato delle cose adunque, o bisogna cominciare a votar l'ordine del giorno che già fu sviluppato, e poi dare la parola agli autori degli altri ordini del giorno perchè li sviluppino, oppure continuare lo svolgimento degli ordini del giorno per poi venire alla votazione di ciascuno di essi.

Non si può, signori, impedire agli autori degli ordini del giorno di prendere la parola. L'onorevole deputato Massari me lo permetta, egli ha dimenticato lo stato delle cose. Il fatto è come ve lo dico io, nè più, nè meno.

La discussione generale fu chiusa e si era cominciato lo sviluppo degli ordini del giorno.

BROGLIO. La memoria inganna l'onorevole Crispi.

CRISPI. Abbiamo qui il resoconto, ed ogni deputato può accertarsi co'suoi propri occhi, se è vero o no quanto ho avuto l'onore di rassegnare alla Camera.

BROGLIO. La memoria inganna l'onorevole Crispi. Il resoconto, eccolo qui. Non sta che fosse soltanto chiusa la discussione generale, era chiusa ogni discussione, e tanto gli è vero che il presidente ha detto queste parole: (*Legge*)

« *Presidente.* Do lettura dell'ordine del giorno, e lo metto ai voti.

« *Nicotera.* Domando la parola per una mozione d'ordine.

« *Voci.* Non si può: si vota.

« *Presidente.* Durante la votazione non si può parlare!

« *Nicotera.* Non si vota ancora.

« *Presidente.* Metteva appunto ai voti l'ordine del giorno.

« *Nicotera.* Ma non l'ha messo.

« *Voci a sinistra.* La Camera non è in numero. (*Rumori*) »

Tutto questo prova che non si trattava più di sviluppare nulla, ma di votare quello che si era discusso.

CRISPI. Si trattava, lo ripeto, della votazione del mio ordine del giorno, il quale fu sviluppato dopo la chiusura della discussione generale. E per meglio ricordarvene, farò notare che la chiusura fu votata dopo il discorso del ministro guardasigilli.

Contro la chiusura si oppose l'onorevole Valerio; il presidente la pose a partito, e dopo prova e controprova fu adottata. Allora si diede lettura degli ordini del giorno e fu data a me la parola, il deputato Mancini avendo permesso che prima fosse svolta e votata la mia mozione. Ricorderò altresì che, essendoci stata qualche interruzione, il presidente ammonì gli interruttori, ordinando che lasciassero parlarmi. Poscia si venne ai voti, ma la Camera non essendo in numero la seduta fu sciolta.

Se mai quella seduta avesse continuato e si fosse

votato il mio ordine del giorno, ne sarebbe venuto per conseguenza che gli altri deputati avrebbero presentato i loro ordini del giorno, e sarebbero stati chiamati a svolgerli.

Posto ciò, oggi non dobbiamo che riprendere le cose allo stato in cui furono lasciate, cioè al punto della votazione del mio ordine del giorno. Pertanto bisogna permettere agli altri deputati che ne avevano il diritto sabato sera di svolgere il rispettivo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda che si debba dare la parola al deputato Sineo per isvolgere la sua proposta.

(Dopo prova e controprova la Camera delibera negativamente).

La Camera non accorda la parola al deputato Sineo.

CRISPI. Questa votazione è un'illegalità. (*Rumori*).

MAZZA, relatore. Non ha diritto di dirlo.

MANCINI. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

La Camera non è padrona di votare che non si osservi il regolamento. (*Oh!*)

CRISPI. È una grande illegalità!

PRESIDENTE. Prego il deputato Crispi a contenersi. Ella non ha la parola.

MANCINI. Il regolamento è stato costantemente così da noi inteso che, quando si è chiusa una discussione, si è concesso almeno la parola a chi avesse prima della chiusura proposto un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Osservo che la Camera ha deliberato che non si dia la parola per isvolgere l'ordine del giorno del deputato Sineo. Parmi che le parole del deputato Mancini accennino a combattere una deliberazione già presa. Vegga nel suo discorso di non scostarsi dalle massime che questa deliberazione inchiude.

MANCINI. Domando perdono.

Ho assistito ad un voto della Camera, il quale decise soltanto che non si darebbe la parola al deputato Sineo sopra una proposta pregiudiziale perchè nuova, e come si disse, non presentata nell'ultima seduta.

Ora, siccome il mio ordine del giorno è in una condizione affatto diversa, non posso ammettere che la Camera abbia già sul medesimo pronunziato.

Domando dunque se la Camera possa adoperare due pesi e due misure; e dopo aver permesso al deputato Crispi di svolgere il suo ordine del giorno, negare a me la facoltà di dire poche parole intorno al mio. (*Rumori*).

Voci. È già stato sviluppato nel suo discorso!

MANCINI. Io domando che mi sia permesso di esporre brevemente le ragioni del mio ordine del giorno.

Signori, la maggioranza della Camera, contro un costante sistema ha voluto chiudere questa discussione immediatamente dopo un lungo discorso del ministro, per chiudere la bocca agli oratori che volessero confutarlo. Io credo che il ministro medesimo avrebbe

TORNATA DEL 15 GIUGNO

dovuto opporsi ad una tale chiusura della discussione. Egli non doveva mostrare di temere che gli si rispondesse, dappoichè dev'essere nella persuasione che ciò che ha detto sia esattamente conforme al vero. Se io, malgrado ciò, avessi potuto opporgli importanti rettificazioni di fatto, e ne avrei avuto molte e gravi, egli, amante qual è della verità e della giustizia, avrebbe dovuto essermi riconoscente di averlo aiutato a rinvenirla. (*Segni d'impazienza*)

Io non rientro punto nella discussione....

PRESIDENTE. Ma questo non è un richiamo al regolamento.

MANCINI... solo persisto nel voler deciso della Camera se di due proponenti ordini del giorno possa permettersi all'uno di svolgerlo, ed altrettanto non si conceda all'altro.

PRESIDENTE. È sorto un nuovo incidente per un richiamo al regolamento fatto dal deputato Mancini.

Il deputato Chiaves ha chiesto la parola su quest'incidente. Ha facoltà di parlare.

CHAVES. Io ho chiesto la parola soltanto perchè si resti intesi intorno ad un'interpretazione del regolamento, la quale troppo interessa la libertà delle discussioni e il diritto di ciascun deputato in faccia al regolamento medesimo.

Se la giurisprudenza sarà questa (e sino ad un certo punto la credo razionale), che, cioè, abbiano diritto di svolgere l'ordine del giorno quei deputati che lo presentano prima che la chiusura sia votata, in allora credo che naturalmente e razionalmente dovrei adattarmivi; ma se anche a questi deputati fosse tolto il diritto di sviluppare il loro ordine del giorno, io credo che si andrebbe assolutamente contro la lettera del regolamento, e non si saprebbe più in qual modo applicare un articolo che è pure in termini abbastanza chiari nel regolamento medesimo enunciato.

Io adunque pregherei che si rimanesse intesi a questo proposito, onde non venisse in seguito violato il regolamento.

PRESIDENTE. Si passa dunque alla votazione.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Ma sì!

SINEO. Domanda la parola per una questione d'ordine. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Non può.

SINEO. Unicamente per una questione d'ordine.

PRESIDENTE. Parli.

SINEO. Si tratta di sapere se convenga che si metta attualmente ai voti la mia proposta. Sicuramente io sarei in diritto di ritirare una proposta che non ho potuto sviluppare; siccome non ho potuto svilupparla, è da temere che i soggetti che ho appena toccati non sieno stati sufficientemente svolti per essere capiti: così sarebbe mio interesse di ritirare la proposta. Ma siccome io le proposte non le faccio per amor proprio, ma solo perchè credo sia mio dovere di farle e che credo sia dovere della Camera, in primo luogo di

rispettare lo Statuto che è al disopra di tutti. (*Richiami a destra ed al centro*)

MASSARI. Non vogliamo questa lezione.

SINEO. Io dico il perchè non ritiro la mia proposta, che ha per unico scopo di ottenere l'esatta osservanza dello Statuto.

GIORGINI. Domando la parola.

SINEO. In regola generale, le proposte pregiudiziali, quale è quella da me formolata, debbono essere messe ai voti prima delle altre. Ma credo che nel caso attuale non convenga di seguire questa pratica. Dallo sviluppo della proposta Mancini forse potrà venire qualche spiegazione che illuminerà la Camera sulla portata del mio ordine del giorno pregiudiziale. In questa specialità, quando si tratta d'un caso che non si è mai visto, conviene di adottare un metodo speciale. Non si deve mettere ai voti una proposta che non è stata sviluppata. Quando si tratta d'un caso così speciale, io domando che la mia questione pregiudiziale sia riservata per ultima, e che si dia la priorità alla proposta dell'onorevole Mancini.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Sineo che osta alla sua proposta l'articolo 28 del regolamento. Esso dice:

« La questione pregiudiziale, cioè che non si debba deliberare, la questione di sospensione, cioè che si sospenda la discussione od il voto per un tempo da determinarsi, e gli emendamenti sono messi ai voti prima della questione principale. »

Dunque, come ella vede, la questione pregiudiziale, secondo il regolamento, deve esser messa ai voti prima; quindi io non credo che ella possa fare una proposta, la quale sarebbe diametralmente contraria all'articolo 28 del regolamento.

SINEO. Rettifico la mia proposta: domando che non si metta ai voti la mia proposta, salvo dopo che l'onorevole Mancini avrà sviluppato il suo ordine del giorno.

MAZZA, relatore. L'onorevole Mancini ha già sviluppata la sua proposta nel suo discorso.

GIORGINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GIORGINI. Se nessuna proposta può essere fatta sull'oggetto della discussione, dopochè la Camera ha decretata la chiusura della discussione...

SINEO. Dove ha trovato questo?

GIORGINI... è chiaro che nessuna proposta su quest'oggetto può essere messa ai voti. Io non intendo come si possa mettere ai voti una proposta che non può essere fatta. In questo io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Chiaves: egli ci ha nettamente tracciata la linea che dobbiamo seguire nel caso presente, vale a dire, di riservare a quelli che hanno proposto un ordine del giorno durante la discussione, di svilupparlo anche dopo la chiusura della discussione; così appoggio l'appello al regolamento fatto dall'onorevole Mancini acciò gli sia accordata la parola, e possa svolgere la sua mozione d'ordine. Mi oppongo

poi a che una proposta che non poteva essere fatta sia messa ai voti. (*Rumori*)

MAZZA, relatore. Domando la parola su quest'incidente.

PRESIDENTE. Parli.

MAZZA, relatore. Io credo che l'onorevole Mancini non abbia facoltà di sviluppare ulteriormente la sua proposta, perchè nel lungo ed eloquente discorso che ha tenuto alla Camera l'ha di già largamente svolta. Tutto il suo discorso fu consacrato a quest'oggetto; laonde non c'è più luogo a nessuno sviluppo. Io mi oppongo perciò a che sia data la facoltà all'onorevole Mancini di sviluppare ulteriormente la sua proposta.

PRESIDENTE. La prima questione da decidersi è la seguente. Come hanno inteso, il deputato Sineo ha fatto una proposta pregiudiziale, e mentre la medesima, secondo l'articolo 28 del regolamento, dovrebbe essere posta ai voti la prima, vorrebbe invece l'onorevole Sineo che non sia posta ai voti se non dopo che siano svolti i due ordini del giorno proposti dai deputati Mancini e Crispi...

Voci. No! no!

MAZZA, relatore. Interroghi la Camera.

PRESIDENTE... invece il deputato Mancini propone che la questione pregiudiziale non sia presa in considerazione.

Poichè la Camera accenna essere d'avviso che l'articolo 28 del regolamento osti a che la proposta dell'onorevole Sineo sia messa ai voti dopo gli ordini del giorno Crispi e Mancini, interrogherò senza più la Camera se intenda di prendere in considerazione la proposta del deputato Sineo.

Chi è d'avviso che la proposta del deputato Sineo non sia presa in considerazione, è pregato di alzarsi.

(Non è presa in considerazione).

Ora vengono i due ordini del giorno degli onorevoli deputati Crispi e Mancini.

L'ordine del giorno del deputato Crispi è così concepito:

« La Camera, invitando il Ministero a deporre presso la segreteria i documenti che riguardano l'estradizione alla Svizzera del signor Carlo Delafield, passa all'ordine del giorno. »

CRISPI. Domando la parola.

Voci. No! no! È già sviluppato.

CRISPI. Tolgo loro l'incomodo, signori: ritiro il mio ordine del giorno e mi astengo da qualunque votazione.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'ordine del giorno del deputato Crispi, non resta più che quello proposto dal deputato Mancini, il quale è così concepito:

« La Camera...

LAZZARO. Lo deve sviluppare.

Domando la parola su questo incidente.

Voci. Non vi è incidente. (*Rumori*)

LAZZARO. Per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Permetta che legga prima:

« La Camera sospende il suo voto sul merito della

petizione fino a che il Ministero, comunicati preliminarmente gli ultimi documenti al Governo federale svizzero, possa riferire se e per quali ragioni quest'ultimo, dopo l'esame di tali documenti, persista nella domanda di estradizione, e passa all'ordine del giorno. »

Il deputato Lazzaro ha la parola.

LAZZARO. Io prego la Camera a trattare la questione con tutta la calma (*Interruzioni*) per un richiamo al regolamento.

Si dice e si sostiene che la mozione Mancini non possa svolgersi. (*Sì! sì! No! no!*) Si è parlato in questo senso. Io credo che secondo il regolamento, e secondo i precedenti (*Rumori*), secondo ciò che ieri noi abbiamo votato...

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha presentato il suo ordine del giorno prima della chiusura. Ora pare che intenda tuttavia di svilupparlo, altri credono che non abbia diritto. (*No! no!*)

MAZZA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola sopra l'incidente.

MAZZA, relatore. Ho già avuto l'onore di dire alla Camera come il deputato Mancini ha già esposti i motivi dell'ordine del giorno che egli propone alla votazione della Camera, e tanto è ciò vero che l'onorevole ministro guardasigilli ha combattuto nel suo discorso i motivi addotti dall'onorevole Mancini per isvolgere la sua proposta.

Io non veggo in conseguenza perchè non si debba passare senza ulteriore sviluppo alla votazione sulla proposta Mancini.

TOSCANELLI. Domando la chiusura su questo incidente.

MANCINI. Scusi, signor presidente, io avrei a rispondere su quest'incidente.

PRESIDENTE. Ha la parola su quest'incidente.

MANCINI. Mi duole d'incontrare da parte del relatore della Commissione un'opposizione insolita, quando soprattutto la Commissione è di un'opinione contraria a quell'ordine del giorno che si tratta di sviluppare.

MAZZA, relatore. Per me, sul mio particolare, non ho difficoltà all'ulteriore svolgimento della sua proposta.

MANCINI. Io non credo vi sieno precedenti in questo senso. Ho indugiato a recarmi alla Camera sino alle ore quattro, sperando che sulla questione si fosse votato al principio della seduta e desiderando di non assistervi, ma poichè vi sono e si tratta di decidere se il regolamento debba essere rispetto a me applicato o debba farsi una poco benevola eccezione, io prego l'onorevole relatore di considerare che in tutto il mio lungo discorso non ho giammai esposte le ragioni per le quali sia conveniente, anzi necessario, di trasmettere i nuovi documenti al Governo svizzero, e per un'ultima volta interpellarlo. Nel mio discorso ho ragionato in genere sugli ostacoli che, a mio avviso, si frapponono all'estradizione.

È vero che l'onorevole ministro ha risposto a quel mio ordine del giorno, ma unicamente perchè ne udì la lettura.

TORNATA DEL 15 GIUGNO

Ora il sistema dell'onorevole relatore consacrerrebbe quest'assurdo, che cioè un ordine del giorno presentato alla Camera e letto possa essere combattuto da ministri, e la Camera intanto chiuda la bocca al proponente del medesimo, non ostante che il regolamento gli permetta di svilupparlo.

E poichè l'onorevole Crispi al pari di me prese dapprima la parola nella discussione, e ciò non ha impedito che dopo la chiusura di essa la Camera abbia avuta la benignità di permettergli di sviluppare il suo ordine del giorno, persisto sempre nel credere (e ringrazio della loro leale adesione gli onorevoli Giorgini e Chiaves)...

CHIAVES. Domando la parola per una spiegazione.

MANCINI... persisto nel credere che mi competa, a termini del regolamento, il diritto di esporre le ragioni del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Chiaves per una spiegazione.

CHIAVES. Io veggio che la teoria che mi sono fatto lecito di svolgere, ed a cui hanno aderito molti degli onorevoli colleghi, non è stata molto bene intesa quando venne applicata al caso di un oratore che presenta l'ordine del giorno come conclusione di un discorso che abbia fatto.

Per me la legge sta nel suo principio in questi termini: si vuole che un deputato che fa una proposta abbia il diritto di addurne i motivi. Ma questi motivi, o siano detti prima o dopo, è soddisfatto al diritto; certamente non si potrà mai intendere la cosa in questo senso, che dopo che un deputato ha fatto un discorso, per esempio, di quattro ore, e presenta un ordine del giorno come conclusione, venga alla chiusura della discussione a chiedere che possa farne un altro di altre quattro ore per tornare a dire quello che ha detto prima. (*Rumori a sinistra — Bene! a destra e al centro*)

Io non dico che qui sarebbe il caso, ma osservo che ciò potrebbe succedere.

Or dunque, io ho dinanzi il discorso dell'onorevole deputato Mancini e vedo le sue conclusioni in cui dice:

«... Io per parte mia mi appagherei anche di meno, sarei soddisfatto che la Camera per ora adottasse la preliminare risoluzione di sospendere un voto definitivo su questa petizione fino a che, comunicati dal Ministero al Governo federale svizzero gli ultimi documenti, e specialmente la dichiarazione di Allamand, si faccia lo stesso Governo svizzero giudice nella sua coscienza della opportunità di persistere o no nella proposta domanda di estradizione. Se il Governo svizzero la ritira da sè medesimo, riconoscendo in questi documenti la prova che l'imputato è giuoco di basse e calunniose insidie, perchè il Governo italiano non dovrà lasciargli ancora il mezzo di sottrarsi al pericolo di veder reclamare più tardi dei danni ed interessi? Quando poi il Governo svizzero persistesse, allora dovrebbe dimostrare la sua persistenza fondata sopra ragioni positive, ed il Ministero sotto la sua responsa-

bilità le esaminerebbe ed apprezzerrebbe nell'emettere la decisione definitiva. »

Ora, lasciando a parte ciò che può aver detto precedentemente, mi pare che vi sia qui una motivazione della proposta che ha fatto l'onorevole Mancini.

Del resto io naturalmente non entro nella questione che ora ci occupa; io tendeva solo a far sì che fosse interpretato il caso attuale secondo il retto senso del nostro regolamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La questione è questa.

Chi presenta un ordine del giorno certamente ha il diritto di svilupparlo; ma qui non v'ha più che la questione di fatto, vale a dire se l'onorevole Mancini abbia o no svolto sufficientemente la sua proposta. (*Bravo!*)

Ora interrogherò la Camera a tale riguardo.

Chi crede che si debba tuttavia dar la parola all'onorevole Mancini per sviluppare il suo ordine del giorno è pregato d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è accordata facoltà di parlare al deputato Mancini). (*Conversazioni*)

(*Parecchi deputati escono*).

Prego i signori deputati di non uscire e di recarsi al loro posto.

Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Ringrazio la Camera e risponderò al suo atto di giustizia con la brevità delle mie parole.

Lo scopo del mio ordine del giorno viene ad essere principalmente dimostrato utile dalle osservazioni in proposito dell'onorevole ministro.

Lascio a parte le molte sue assertive di fatti che credo inesatte; lascio tutto ciò che non si riferisca strettamente all'ordine del giorno; ma, rispetto a quest'ultimo, l'onorevole signor ministro invocò due motivi per farlo dalla Camera respingere.

Se parimenti egli non riguardò di gran peso il documento da Parigi, trasmesso dall'illustre Berryer, vale a dire, la dichiarazione in forma legale del derubato Allamand di non essersi mai sognato di autorizzare chicchessia a portar querela del furto, ed anzi di non avere in realtà sofferto furto veruno, questo documento, diceva l'onorevole ministro, non sarebbe decisivo, laddove il danneggiato non sia l'Allamand, ma sia il Cougnard, suo agente in Ginevra.

Vede dunque l'onorevole ministro che laddove si chiarisse dalla risposta del Governo svizzero, che in realtà trattasi di un processo istruito per furto a danno dell'Allamand, di un mandato d'arresto spedito per furto all'Allamand, di una domanda d'extradizione da ciò derivante, e che veramente il Cougnard non sia per nulla interessato in proprio nome, non abbia inteso di fare delle istanze se non per un furto commesso a danno dell'Allamand, sarebbesi verificata una circostanza decisiva nello stesso sistema delle idee del ministro.

Ora io invito il ministro, acciò colla lealtà a lui propria, legga alla Camera quella pagina qualunque degli atti, che ben volle comunicare alla Commissione, ma di

cui la Commissione è stata avara con tutti i membri della Camera, non essendo stati depositati per coloro che volessero prenderne comunicazione.

DE DONNO. Domando la parola.

MAZZA, relatore. Domando la parola.

MANCINI. Dimostrerò quella pagina o quel documento del processo da cui risulti che il *mandato di arresto* siasi spedito per furto commesso a danno di altri che dell'Allamand; che l'appartamento ed i mobili invece di essere dell'Allamand, fossero del Cougnard, e che per conseguenza possa con simili sotterfugi eludersi la forza del documento ultimamente da Parigi pervenuto.

Ben dissi adunque che la prima obiezione del ministro sembra convertirsi in una buona ragione per sostenere il proposto ordine del giorno.

La seconda obiezione da lui addotta è desunta da che gli avesse scritto il signor Delafield che egli avesse già fatto mostrare una copia qualunque di questo documento ad un suo avvocato di Ginevra, e per mezzo di costui al giudice istruttore, il quale nondimeno non se ne fosse dichiarato persuaso e convertito.

Ma l'ordine del giorno tende a conoscere non già quale sia l'opinione del giudice istruttore, bensì quella del Governo federale svizzero, il quale dovendo supporre geloso della propria dignità, riesaminando i fatti e i documenti a lui ignoti, non potrebbe risponderci senza assumere la responsabilità morale di richieste di tal natura. Questa è ben altra cosa dal sapere ciò che intenda di fare il giudice istruttore.

Il mio ordine del giorno tende a ricercare se il Governo svizzero, dopo che questa discussione ha ormai renduta palese l'insussistenza di qualunque reato, intenda mantenere tuttavia la sua domanda di estradizione.

Un terzo motivo poi, che non ho mai accennato, che anzi mi sarebbe molto spiaciuto se la Camera non mi avesse permesso di enunciarlo, perchè non riguarda l'interesse del petizionario, ma tocca ai più sacri e delicati interessi internazionali, dimostra l'assoluta necessità della proposta sospensione, e delle somministrazioni di maggiori schiarimenti da parte non meno del Governo svizzero che del nostro.

Mi duole che non sia più presente al suo banco l'onorevole ministro degli affari esteri, cui più specialmente riguarda la mia interrogazione. Io ho voluto assicurarmi se mentre il signor ministro di grazia e giustizia ha creduto di essere obbligato ad eseguire un trattato di estradizione verso le autorità ginevrine, questo trattato di estradizione nei rapporti col cantone di Ginevra realmente esista; e mi dorrebbe molto se il risultato negativo delle mie ricerche fosse conforme al vero, perchè mi proverebbe con quanta leggerezza si occupino di questa specie di affari coloro cui spetta studiarli e risolverli. Io spero dunque d'ingannarmi; desidero che mi sia dimostrato l'opposto di quello che ora credo, perchè quando fosse verificato che non esiste alcun

trattato col cantone di Ginevra, confesso che dover riconoscere gli affari dello Stato trattati in tal modo, che mentre si disputa da sette mesi se una estradizione si debba o non si debba accordare, il Consiglio di Stato e il ministro di grazia e giustizia, e tutti coloro insomma che ebbero parte a questo esame, abbiano lasciata inavvertita una circostanza cotanto decisiva, mi farebbe un gran dolore e come cittadino e come deputato.

Ora, certa cosa è, che nel 1843 il trattato di estradizione fu stipulato soltanto con alcuno dei cantoni svizzeri; certa cosa è che tra i cantoni i quali posteriormente accedettero al trattato, non ho saputo rinvenire il cantone di Ginevra; questa mia ricerca potrebbe essere incompleta, desidero anzi che in realtà sia così; ma fra il novero delle accessioni, quanto a me, non ho saputo rinvenire quella del cantone di Ginevra. E me ne persuasi, anche perchè tutti sanno con quanta gelosia il cantone di Ginevra abbia sempre cercato di evitare che si potesse al medesimo domandare da Governi esteri la consegna d'individui i quali nella sua terra ospitale si fossero rifugiati.

Nondimeno, ci si dice, vi è una dichiarazione scambiata tra il generale Durando, per il nostro Governo, e il Governo della Confederazione svizzera, in agosto e settembre del 1860; ed è su questa che io richiamo particolarmente l'attenzione della Camera, per accertarci del grado di diligenza con cui gli affari del paese sono condotti nelle nostre relazioni internazionali.

Naturalmente la Camera deve credere che in quella dichiarazione, mentre da parte del nostro ministro degli affari esteri si aderiva che quei trattati venissero applicati ed estesi a tutto il regno d'Italia, in corrispondenza la Confederazione avesse dal canto suo consentito che gli stessi trattati s'intendessero del pari estesi ed applicati in tutti i cantoni della Confederazione.

Ora leggendo le due note scambiate tra il ministro Durando ed il signor Stämpfli per la Confederazione svizzera, si trova bensì che noi abbiamo accordato alla Svizzera l'estensione e l'applicazione del trattato di estradizione del 1843 a tutto lo Stato italiano; ma non è vero che anche dal canto suo la Svizzera abbia a noi accordato l'estensione di questo trattato medesimo all'intero territorio svizzero.

Nella dichiarazione italiana si legge:

« Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et celui de la Confédération suisse ayant jugé utile de constater par l'échange d'une déclaration que les traités internationaux conclus antérieurement entre le royaume de Sardaigne et la Confédération doivent recevoir leur application dans toutes les provinces qui forment aujourd'hui le royaume d'Italie, ainsi que dans tous les cantons suisses, le soussigné, ministre secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères de S. M. le Roi d'Italie, déclare:

« Que les traités internationaux ci-après désignés (e tra essi è compreso il trattato di estradizione del

TORNATA DEL 15 GIUGNO

28 aprile 1843) *pour autant qu'ils sont en vigueur*, seront applicables à toutes les provinces du royaume d'Italie.

« DURANDO. »

Dunque Durando non fece la dichiarazione che dal canto nostro; non altro insomma che concedere ed ammettere l'estensione ed applicazione di quel trattato all'intero territorio italiano.

Ora vediamo quello che ci concesse in reciprocità la Confederazione svizzera. Ecco le dichiarazioni del Governo svizzero:

« Déclare — que les traités internationaux... du 28 avril 1843 sur l'extradition des malfaiteurs, pour autant qu'ils sont en vigueur, seront applicables à toutes les provinces du royaume d'Italie actuel.

« STAEMPFLI. »

E qui finisce la dichiarazione del Governo svizzero.

Dunque dal canto del Governo svizzero si è accettato che i trattati di estradizione si riguardassero efficaci non solo nell'antico territorio della Sardegna, ma benanche in tutti gli altri cessati Stati italiani, cosicchè ci potrà domandare gli individui rifugiati a Napoli, in Toscana, in qualunque altra parte dello Stato: ma non fu punto stipulato che quel trattato s'intendesse esteso parimente a tutti i Cantoni svizzeri, sia che avessero precedentemente acceduto o no alla convenzione del 1843, e che in conseguenza anche in favor nostro sia concesso l'esercizio dell'identico diritto sull'intero territorio svizzero.

Questa indispensabile reciprocità certo è adunque che non esiste tra l'Italia e il Cantone di Ginevra, rispetto al quale perciò non comprendo come abbia potuto domandarsi ed accordarsi una estradizione, applicando un trattato inapplicabile.

Io domando pertanto che il ministro di grazia e giustizia, essendo assente il ministro degli esteri voglia illuminare la Camera a questo riguardo, ed indicarci se esista alcun atto di accessione del Cantone di Ginevra al trattato di estradizione, o altro che lo abbia esteso al medesimo, ed in caso affermativo, quali ne siano la data ed i precisi termini.

Voglia spiegarci inoltre perchè si mantiene una condizione così ineguale tra l'Italia e la Svizzera, chè in questo scambio di note, mentre noi abbiamo concesso estensione completa di quel trattato a tutto il territorio italiano, e mentre nel proemio della dichiarazione vedevasi accennato che anche il Governo federale svizzero avrebbe accordato che il trattato fosse efficace ed esecutorio in tutto il territorio della Confederazione svizzera, una simile reciprocità non ci sia poi stata accordata.

Dopo la discussione che ha avuto luogo per questo affare, io credo che non siamo chiamati a provvedere sopra una petizione che riguarda interessi privati. È vero che la Camera è qui per far giustizia a coloro che la domandano; ma parmi che questa discussione abbia sollevato tali questioni d'interesse generale, che

se venissero pregiudicate da un suo voto definitivo di reiezione della petizione stessa; se la Camera non cercasse quegli schiarimenti, quelle necessarie dilucidazioni che riguardano l'utilità della nazione intera, e la custodia della sua dignità e dei suoi interessi nei rapporti internazionali, darebbe un assai cattivo esempio.

Del resto m'importa ancor meno ciò che la Camera deciderà del mio ordine del giorno, che di ottenere categoricamente dal ministro quegli schiarimenti, senza dei quali dovrei astenermi dal votare, mancandomi nozioni assolutamente indispensabili a pronunziare con illuminata coscienza.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio ha la parola per un fatto personale.

DE DONNO. Aveva chiesto la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'avrà a suo tempo.

MANCINI. Non ho chiesto alla Commissione comunicazione di documenti. Se mai è questo il fatto personale....

DE DONNO. Precisamente.

MANCINI. Non le ho chiesto comunicazione dei documenti per favore, avendo verificato che non erasi stimato depositarli in segreteria.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini non ha la parola.

MANCINI. Era per antivenire inutili reclami e spiegazioni.

PRESIDENTE. Innanzi tutto domando se l'ordine del giorno del deputato Mancini è appoggiato.

(È appoggiato).

CAPONE. Dichiaro d'astenermi da ogni votazione.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio ha la parola per un fatto personale.

TECCHIO. Debbo fare alla Camera una dichiarazione; e questa è che io m'ebbi negli scorsi mesi la commissione di dare il mio parere, in quanto agli *interessi civili*, contro il signor Delafeld ed in favore dei querelanti: ed è perciò che mi asterrò dal voto nella presente quistione, quantunque io non abbia preso alcun ingerimento nella bisogna dell'extradizione (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves ha la parola per un fatto personale.

CHIAVES. Tempo fa qualche persona venne pure nel mio gabinetto a parlarmi di questo signor Delafeld, richiedendomi del mio parere sulla posizione del medesimo e sopra alcuni dati di fatto che lo riguardavano in rapporto colle nostre leggi.

Per questa circostanza intendo anch'io d'astenermi da qualunque votazione (*Bene!*)

PRESIDENTE. Il deputato De Donno vuole ancora la parola per un fatto personale?

DE DONNO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Mancini, non mi occorre più di parlare.

PRESIDENTE. Or dunque si tratta di porre ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Mancini.

MANCINI. Ma non si può avere uno schiarimento dai ministri?

Voci. No! no!

MANCINI. Come? I ministri non rispondono ad una circostanza di fatto?

MASSARI. Domando la parola prima che i ministri parlino. (*Oh! oh! No! no! — Vivissimi rumori*).

Io credo che la discussione essendo stata chiusa, il ministro non debba rispondere...

(*Il deputato Massari pronunzia con veemenza, in mezzo ai rumori generali, qualche altra parola che non si può intendere*).

Molte voci. No! All'ordine! Silenzio!

PRESIDENTE. Osservo che io non posso obbligare i ministri a parlare.

Metto ai voti l'ordine del giorno del deputato Mancini:

« La Camera sospende il suo voto sul merito della petizione fino a che il Ministero, comunicati preliminarmente gli ultimi documenti al Governo federale svizzero, possa riferirle se e per quali ragioni questo ultimo, dopo l'esame di tali documenti, persista nella domanda d'extradizione, e passa all'ordine del giorno. »

Chi approva quest'ordine del giorno favorisca alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ora ai voti l'ordine del giorno puro e semplice proposto dalla Commissione su questa petizione.

(È approvato a grande maggioranza).

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Naturalmente o creduto di rispettare il giudizio del presidente che ha stimato definitivamente chiusa ogni discussione; io volevo soltanto dichiarare che non è lecito ad un deputato in una discussione il pretendere che il Ministero prenda la parola rispetto a tutte le sue interpellanze; che quando il Ministero ha esposto ripetutamente tutte le sue ragioni per sostenere quello che crede aver fatto secondo la legge, secondo la convenienza, egli non ha l'obbligo di seguire ciascun deputato nelle dimande che intende di fargli, e può rimettersi alla definitiva deliberazione della Camera.

MANCINI. Domando la parola per un fatto personale (*Rumori*).

PRESIDENTE. Avverto il signor ministro che io non gli ho tolta la parola, dissi soltanto che io non poteva obbligare i ministri a parlare.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Perdoni; non aveva ben inteso.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha facoltà di parlare per un fatto personale (*Mormorio*).

MANCINI. Il signor ministro mi imputava di esercitare un diritto che egli crede non appartenersi a ciascun deputato. Quanto al dirigere un'interrogazione con più o meno d'insistenza al Ministero, è un diritto che mi dà lo Statuto: non esisterebbe un'assemblea che se-

riamente rappresentasse il paese e concorresse al governo del medesimo, se i suoi membri non avessero una tale facoltà: è anzi un diritto individuale di cui non permetterò che alcuno mi contesti od impedisca l'esercizio.

Credo poi che quando da un deputato si chiede nel corso della discussione a taluno dei ministri uno schiarimento indispensabile per poter emettere il proprio voto, soprattutto ove trattasi di aver certezza se esista, oppor no, un certo trattato, una certa convenzione, che non ha nulla di segreto, o di pregiudizievole al pubblico servizio, certamente il ministro non può essere materialmente costretto a parlare, ma quando tace e non risponde, ciò mostra o che egli non sa quello che gli si domanda, oppure che non vuol rispondere, ed in ambe le ipotesi spetta alla Camera apprezzare la sapienza o la cortesia del suo silenzio.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLE INTERPELLANZE DEI DEPUTATI MACCHI E RICCIARDI INTORNO AI DOCUMENTI DIPLOMATICI RELATIVI A ROMA ED ALLA POLONIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito delle interpellanze dei deputati Macchi e Ricciardi sui documenti diplomatici recentemente presentati dal Ministero, e del deputato Bertani sullo scioglimento della Società la *Solidarietà democratica* in Genova.

Il deputato Bon-Compagni ha facoltà di parlare.

BON-COMPAGNI. (*Movimento di attenzione*) Se la presente discussione dovesse aggirarsi intorno al programma della politica estera del regno d'Italia, nessuna potrebbe farsene più inutile, anzi più inopportuna, mentre la Camera deve essere non solo economica, ma avara del tempo; la nostra politica fu solennemente definita nell'ordine del giorno del 27 aprile 1861. Ma quando considero le abitudini delle assemblee parlamentari, vedo che non havvi forse esempio di alcun paese retto a libera costituzione in cui un anno intero sia omai trascorso senza una discussione parlamentare circa le relazioni estere. Si chiariscono così i dubbi che si vengono suscitando, si studiano i consigli suggeriti dai nuovi eventi, si cerca quanto coloro che amministrano lo Stato abbiano meritato la fiducia del paese, e con quali avvertenze questa fiducia debba loro continuarsi.

Ho accennato a dubbi; e nelle condizioni in cui versa l'Italia dei dubbi si suscitavano circa la politica del 27 aprile e nell'interno del regno e fuori. Nell'interno del regno, quando davamo quel voto che definiva la politica del paese, ci eravamo avvezzi ai miracoli. Era appena firmato il trattato di Villafranca, e venivano quelle annessioni dell'Emilia e della Toscana che raddoppiavano le forze del regno; si chiudeva il Parlamento, che rappresentava tutte le provincie nuovamente insieme raccolte, quando cadeva ad un tratto la dinastia dei

TORNATA DEL 15 GIUGNO

Borboni nelle provincie meridionali. Parve allora a molti che innanzi a quel voto dovesse sparire, quasi per incanto, il potere temporale del papa, e noi essere a Roma. Non fu così; si ingenerò in alcuni la sfiducia, ed altri ricorsero ai partiti disperati. L'Italia deve invece imparare che il successo nelle cose politiche non è promesso all'impazienza che si stanca, ma alla costanza che perdura.

Ho parlato dei dubbi che si suscitavano all'interno, parlerò di quelli che si suscitavano all'estero. Li trovo espressi in un documento molto importante e solenne, voglio dire nell'indirizzo che il Senato di Francia rivolgeva all'imperatore all'aprirsi della Sessione di quest'anno.

Ivi leggo queste parole:

« L'Italie par son attitude seconde elle même l'apaisement des craintes après les avoir fait naître; l'ère des conflits s'éloigne, celle des transactions semble approcher. A Turin on ne parle plus de Rome. »

Per chi paragoni queste parole con quelle che furono profferite nella discussione, è chiaro che si voleva dire che l'Italia si allontana a poco a poco dalla politica che proclamò, e si accosti al sistema francese.

Leggo più in là:

« L'indépendance de l'Italie n'est pas un pacte avec la révolution. »

Paragonando anche qui le parole dell'indirizzo coi discorsi, è chiaro volersi dire che la presenza di un presidio francese in Roma dovesse servire a negare colà la massima su cui si era fondata, aiutante la Francia, tutta la rivoluzione italiana.

La politica estera non è mai bene avviata allorchando rimanga presso coloro con cui dobbiamo discutere i nostri principali interessi qualche dubbio sulla politica estera intorno alla quale la Corona e la nazione, i ministri ed il Parlamento stanno d'accordo.

Perciò volentieri io piglio a parlare in questa discussione, affinchè rimanga fuori di ogni dubbio che non pure coloro le cui opinioni sono più spinte, quanto coloro che stanno colla parte moderata, respingono assolutamente ogni transazione che sia a scapito dei principii in cui sta il fondamento della nostra politica.

Perno di tutta la nostra politica è l'alleanza colla Francia.

Gli Stati non fanno alcuna cosa di grande senza le alleanze.

Taluno mi dirà forse: l'alleanza che dovete cercare è quella della rivoluzione. Non terrò il broncio alle rivoluzioni; so che ve ne ha delle gloriose che giovarono a stabilire nel mondo un po' più di giustizia: è tra queste la gloriosa rivoluzione d'Inghilterra del 1688. E tra le più grandi rivoluzioni spero che si collocherà questa nostra italiana, se l'opera nostra e l'opera di coloro che succederanno a noi corrisponderà ai principii da cui è sorta.

Ma affermo che non può esservi mai buona politica rivoluzionaria, cioè che faccia passare nel Governo di un paese, nelle deliberazioni dei suoi Parlamenti, nelle

consuetudini del popolo le abitudini che nascono dalla rivoluzione.

Anche la guerra è una dolorosa necessità, è una delle glorie dell'umanità, un modo di rivendicare la giustizia.

Ma, come non ammetto una politica che sia essenzialmente ed abitualmente guerriera, così non ammetto mai una politica che sia essenzialmente ed abitualmente rivoluzionaria. (*Bravo!*) E se pure l'ammettessi, non la vorrei introdotta in Italia, perchè nè l'età, nè la patria nostra non sono rivoluzionarie.

Nell'Europa ogni volta che si affacciò lo spirito rivoluzionario, le nazioni indietreggiarono sino all'orlo del dispotismo e qualche volta varcarono anche l'orlo. Non è italiana la politica rivoluzionaria, giacchè tutto il movimento italiano è stato fatto in modo, come accennava ieri l'altro l'onorevole ministro degli affari esteri, da provare all'Europa che si dava una nuova garanzia alla causa dell'ordine, anzichè far sorgere dei motivi d'inquietudine per chicchessia.

Dal momento che noi dobbiamo procedere innanzi colle alleanze, non v'ha altra alleanza che ci sia più naturalmente indicata che quella colla Francia; sapete perchè? Perchè colla Francia nel 1859 abbiamo fatto la più grande impresa di cui serbi memoria la nostra storia moderna; perchè una tanta opera non si compie senza che rimangano dalle due parti dei principii, degli interessi, delle affezioni comuni.

Questi principii esprimeva l'imperatore di Francia allorchando, annunciando la pace al suo esercito, scriveva queste memorabili parole:

« L'Italie doit progresser sans obstacles dans la voie de l'ordre et de la liberté. »

Questo è il principio su cui si fonda oggi l'alleanza della Francia e dell'Italia. L'Italia, disse l'imperatore (non disse le provincie che si erano unite a quello che allora era regno di Sardegna): tutta l'Italia deve progredire liberamente per le vie dell'ordine e della libertà.

Se avesse inteso altrimenti l'unione tra la Francia e l'Italia, l'Italia avrebbe protestato contro le sue parole.

L'alleanza dei due paesi, per quanto fosse stata suggellata da un sangue sparso gloriosamente, sarebbe divenuta impossibile.

L'imperatore scriveva nel suo proclama:

« La France trouvera en Italie une alliance puissante. »

Non amo la politica sentimentale. Ma chi negherà che dal sangue versato insieme nascano dei legami? Chi dirà che possa dimenticarsi da noi il molto che fece la Francia a nostro pro? È condizione di una buona alleanza che nessuno dei due alleati pretenda sull'altro alcuna superiorità, che ciascuno adoperi a conciliare la sua politica a quella dell'alleato, dove ci siano interessi comuni per quanto lo consenta il bene delle nazioni.

Ora io debbo pur troppo apertamente dichiarare che

tra la Francia e l'Italia havvi un dissenso profondo in ordine alla quistione romana. La Francia riguarda come necessaria la conservazione della potenza temporale del Papa, la Francia occupa Roma per sorreggerla: laddove l'Italia ha dichiarato che questa potenza non può più sussistere, mentre ha proclamato Roma per sua capitale.

Se guardiamo a Roma, vediamo pur troppo che colà l'Italia non può pregredire nelle vie dell'ordine e della libertà, e che è vero pur troppo il detto di quei cinque vescovi, il cui detto nessun italiano può ripetere, o rammentare senza commoversi a sdegno:

« *L'Italie ne fera que ce que la France permet.* »

Roma, dal 1861 in poi, è il più grave fastidio d'Italia.

Avvi un altro gran dolore in Italia. Non occorre che io vi nomini Venezia, colpa del primo Napoleone a Campoformio, riparata da lui coll'istituzione del regno d'Italia: colpa rinnovata nei trattati del 1815 che aspetta una nuova riparazione, finchè non si avverino le parole che stanno innanzi al pensiero degli Italiani irrevocabili come il fato; l'Italia dev'essere libera dalle Alpi all'Adriatico. Ma l'Italia sa pur troppo che la questione della Venezia non si aprirà se non con una guerra o con uno di quegli eventi che danno occasione ad un grande riordinamento dell'assetto europeo, mentre al contrario la questione romana sta aperta, e per fatto del nostro alleato si risolve ora nel modo che è più contrario agli interessi d'Italia.

Hannovi altri fatti che rendono più grave l'essere attuale delle nostre relazioni colla Francia, e sono quelli da cui risulta un *casus belli* che noi avremmo da far valere verso il Governo pontificio, protetto pur troppo dal nostro alleato.

1° Il Governo pontificio costringe le navi ad abbassare la bandiera nazionale per poter approdare ai suoi porti;

2° costringe i comandanti dei bastimenti a procurarsi dai consoli dei cessati Governi della Penisola certificati e firme illegali che devono inoltre pagare;

3° ritira ai contadini abruzzesi che si ritirano nel territorio romano passaporti senza più restituirli, valendosi poi degli stessi passaporti per introdurre nel regno, sotto falsi nomi, briganti, malfattori di diverse specie, e permette che si raccolgano nel suo territorio;

4° fomenta il brigantaggio col lasciare che le bande si raccolgano nel suo territorio e coll'asilo accordato a Francesco II.

Nella seduta del 30 gennaio fu interpellato l'onorevole contrammiraglio Di Negro, allora ministro per la marina, intorno al trattamento che s'infliggeva alle navi italiane, ed egli rispondeva queste parole:

« Saprà al pari di me l'onorevole deputato che non siamo amici col Governo del Santo Padre, e che se non vi fossero i francesi, probabilmente saremmo in guerra. »

Trovo nei documenti stati comunicati alla Camera

queste parole di un ufficio del ministro del Re in Parigi, il quale rendeva conto al ministro degli esteri di una conversazione avuta col ministro dell'imperatore, con cui dichiarava di avergli osservato che una tale assicurazione poteva legittimare un *casus belli* col Santo Padre.

Certamente, o signori, questi fatti sono gravi. È grave che il nostro alleato occupi Roma a danno d'Italia, più grave che sotto la protezione delle sue bandiere si commettano degli atti che costituiscano un *casus belli*.

Non si potrà dire che la Francia è legata di alleanze col papa come è legata con noi. Il Governo pontificio non è alleato del Governo di Francia.

La Francia entrò in Roma per riconciliare il papa, in quanto è principe coi Romani; entrò in Roma per proteggere il pontefice in quanto è capo della Chiesa.

Nessun principio han comune il Governo pontificio e la Francia, nessun interesse, nessuna affezione.

Nessun principio, perchè la politica della Francia in Italia si fonda sul principio del non intervento, e sulla gran massima dichiarata dall'imperatore « che l'Italia deve progredire nella via dell'ordine e della civiltà, quando invece il Governo pontificio non solo negli atti di governo, ma nelle parole che il papa proferì come capo della Chiesa, dichiarò detestabile questo non intervento.

Nessun interesse, perchè il Governo pontificio riconosce il suo maggior pericolo in quella potenza dell'Italia sorta aiutante la Francia.

Nessuna affezione, chè le affezioni della Curia romana stanno con Francesco II, stanno coi legittimisti francesi, starebbero coll'Austria, se l'Austria potesse e volesse ancora intervenire in Italia.

L'onorevole ministro per gli affari esteri osservava nell'ultima sua nota spedita al ministro di S. M. in Parigi, in data del 23 aprile 1863, quanto questa condizione di cose fosse grave.

Ecco le sue parole.

« Les populations italiennes ne voyant que les faits matériels, et ne se rendant pas compte de toutes les difficultés de la situation, s'expliquent difficilement que la France, qui a reconnu le royaume d'Italie, n'ait pais les moyens d'empêcher que d'un territoire qu'elle occupe partent ces terribles expéditions. Est-il besoin de remarquer que les partis intéressés à détruire la bonne entente entre l'Italie et la France augmentent la confusion des idées en répandant toute sorte de faux bruits et en semant la défiance entre les deux nations? Vous concevez avec quelle douleur profonde nous verrions l'opinion publique en Italie se fourvoyer, etc. »

Io mi ero preparato, in seguito di questo fatto, a ricordare al Ministero la dichiarazione che trovo nei suoi dispacci, cioè che era disposto, occorrendone il caso, a dare tutti quei provvedimenti di rappresaglia per cui si rivendicasse il diritto della nazione: sono lieto ora di dovermi astenere da ogni eccitamento a

TORNATA DEL 15 GIUGNO

questo riguardo, poichè le osservazioni da esso fatte nell'ultima tornata della Camera chiariscono come egli abbia operato nel modo come io intendeva suggerire.

In presenza di tutti questi fatti sorge pur troppo nelle popolazioni italiane, sorge in tutti quelli che si occupano della politica dello Stato, il dubbio se l'alleanza francese possa continuare ad essere il perno della nostra politica.

Vi ho parlato delle condizioni dell'alleanza tra la Francia e l'Italia senza alcuna riservatezza diplomatica; parlerò ora dei partiti da prendersi, dei fatti che hanno condotta questa condizione di cose, senz'alcuna passione, con imparzialità di storico.

Sono tre soli i partiti a cui potremmo attenerci, o buoni o cattivi, e sono questi.

O dichiarare la guerra alla Francia, o tenerle il broncio, o continuarne l'amicizia e procurare di intendersi su quella questione.

Nessuno propose la guerra, nè vi accennarono i deputati della sinistra che muovevano interpellanza al Ministero, onde non credo che sia mestieri di confutare questa sentenza.

Tenerle il broncio, vuol dire riconoscere il male, sopportarlo, giacchè non si può contrastare, ma non far nulla per liberarsene: partito non accettabile.

La natura delle cose, la necessità ci fanno dunque vedere che non havvi altro partito possibile che continuare l'amicizia colla Francia, e fare di intendersi con lei, quando sia possibile di venire a quella che chiamavano in Francia *entente* cordiale, e che non ha luogo in questo momento.

Tuttavia un'amicizia la quale si fonda su non altro che sulla necessità è un'amicizia assai fredda, è quella di due che stanno amici perchè non possono essere nemici; quest'amicizia non è molto solida.

Consideriamo i fatti adunque che ci portarono questa condizione di cose, vediamo se in essi vi sia qualche cosa che debba profondamente allontanare il nostro animo dall'animo della Francia, che debba turbare un accordo su cui riposano principalmente le nostre relazioni diplomatiche, in cui sta forse una delle principali condizioni di un assetto futuro dell'equilibrio europeo.

In primo luogo si vuole dichiarare che la presente condizione di cose è principalmente la conseguenza di fatti i quali erano anteriori all'alleanza francese.

L'occupazione di Roma avvenne in tempo in cui tra la Francia e l'Italia non passava nessuna di quelle relazioni che cominciarono a stabilirsi solo più tardi dopo il 1848.

Tuttavia studiamo un momento quali impressioni inducessero allora in Francia a quella determinazione che tutti gl'Italiani deplorarono.

Accennerò ad una prima condizione di cui bisogna tener conto.

Noi siamo gli alleati della Francia, tuttavia per quanto si amino i Francesi conviene pur confessare

ch'essi non sono guari nè attenti, nè sagaci osservatori di ciò che succede altrove che in casa loro.

Le condizioni politiche dell'Italia prima del 1848 ed infino al tempo in cui si prese la determinazione d'occupare Roma, erano quasi affatto sconosciute in Francia, nè lo erano guari meno presso altri popoli, che sono più attenti osservatori dei fatti politici: e perchè, o signori?

Perchè nessun popolo, nessuno Stato è studiato accuratamente, se non ispiega una grande operosità politica, se non ci si compiscono dei fatti grandi ed importanti. Ebbene, nel 1848, l'Italia quasi non esisteva nell'istoria contemporanea. Un'altra causa fuorviò gli uomini di Stato che allora governavano quella nazione, cioè la grande perturbazione d'idee che si era introdotta in seguito alla rivoluzione del febbraio. Da una parte, una rivoluzione che pareva abbandonare tutte le tradizioni civili e liberali dell'Europa moderna, dall'altra una reazione che si spingeva sino al dispotismo.

In quel momento gli animi più saldi, i più alti ingegni resistevano male a quel vortice che agitava e perturbava le menti francesi, e non seppe resistervi l'uomo, che allora dirigeva gli affari esteri di quella nazione ed era pure uno dei suoi caratteri più illibati, ed era il più grande e il più liberale pubblicista che abbia avuto la Francia in questo secolo, Tocqueville.

Ora noi dobbiamo ancora tener conto di un altro fatto, ed è che nel momento in cui la Francia era più agitata da queste preoccupazioni, Luigi Napoleone, allora presidente della repubblica, manifestò un concetto più benevolo all'Italia di quelli che generalmente prelevavano.

Noi ricordiamo tutti quella famosa lettera ad Edgard Ney, in cui rammentava come la repubblica francese non avesse spedito un esercito a Roma per soffocare la libertà italiana, ma per ordinarla; muoveva lamento che passioni ed influenze ostili rendessero vane le intenzioni della Francia: dichiarava il Governo del pontefice non poter altrimenti secondare le sue benefiche intenzioni se non concedendo ai sudditi ordini rappresentativi, amnistia, Codice civile di Napoleone, che nel linguaggio francese vuol dire equità nei rapporti privati tra cittadino e cittadino, cioè che la Curia romana rinunciasse a tutte quelle tradizioni che rendono insopportabile il suo dominio ai sudditi, che entrasse pienamente nel corso della civiltà moderna. Questa lettera aveva forma privata, divenne oggetto di grande fermento allora, e se ne negò ogni importanza politica.

Tuttavia, allorquando un uomo avvedutissimo in quei momenti lancia di quelle opinioni contro l'andazzo generale del paese che egli governa, non posso a meno di credere che esprima con ciò un pensiero profondamente riposto nel suo cuore, ed in quella lettera trovo il principio di tutte le intenzioni benevole che l'imperatore manifestò dappoi verso l'Italia.

Noi dobbiamo ancora tener conto di un'altra circostanza, ed è la difficile condizione in cui si trovarono

l'imperatore dei Francesi e la Francia stessa dopochè le circostanze di quei tempi la condussero ad occupar Roma, dopochè l'imperatore, dopochè la Francia si presentano all'Europa ed al mondo cattolico come i protettori del Governo temporale del papa, come questa condizione sia divenuta immensamente più difficile dopochè lo spirito nazionale italiano prese quell'immenso svolgimento che riesci *inaspettato* ai nostri contemporanei, da cui risultò il regno d'Italia. In queste condizioni il ritiro da Roma poteva suscitare un immenso grido d'indignazione da tutti i fautori della potenza temporale del papa.

E pur troppo le opinioni sono ancora così *mal definite* che gran parte di quel paese si divide in scettici ed in uomini per cui è parte quasi principale di religione la potenza del papa. Senza penetrare nei segreti della coscienza dei principi, senza venir qui a discutere le intenzioni di coloro che per la loro condizione non potrebbero qui venire a risponderci, non credo errare pensando che coloro i quali veggono con chiaroveggenza le condizioni politiche della Francia nella sua politica, deplorano oggi quel fato che condusse la Francia in Roma.

Conchiudo adunque che la nostra politica non solamente per necessità, ma per giusto apprezzamento della condizione delle cose, deve rivolgersi a cercare un mezzo di dare ai nostri negoziati tale indirizzo per cui cessi quella condizione di cose deplorabile per tutti, e che non potrebbe prolungarsi più oltre senza rendersi ogni giorno più funesta agli interessi delle cose nostre e ad un'alleanza che preme tanto all'una come all'altra nazione.

Ora, allorquando ci facciamo un programma dei negoziati che potranno tenersi colla Francia, quando se ne affaccerà l'opportunità (e del momento opportuno sarà solo giudice il Governo), quale è la prima questione con cui ci faremo innanzi in queste negoziazioni? Forse la rivendicazione di rivendicar Roma, che noi abbiamo proclamata capitale naturale d'Italia?

Voi vedrete dalle parole che or ora vi dirò, che nessuno è meno disposto di me ad abbandonare quell'atto, che sarà la gloria del nostro Parlamento. Ma tuttavia che cosa abbiamo detto con quel voto del 27 aprile? Noi abbiamo dichiarato solennemente le aspirazioni del popolo italiano; abbiamo fatto un atto di politica ardita, abbiamo fatto un atto di politica schiettamente liberale, schiettamente costituzionale. Tuttavia nei negoziati conviene procedere da un principio riconosciuto dalle due parti, e le aspirazioni, secondo il diritto internazionale, non danno fondamento ai richiami.

Attendete alle condizioni della opinione francese, non ascoltate i discorsi dei governanti, i discorsi di coloro che tengono per il Governo, non quelli di coloro che stanno per le opinioni moderate, ma badate al sistema di opposizione che tengono i nostri più caldi amici, quelli che non sono trattenuti da nessun ri-

guardo diplomatico e che certo non cecedono nel rendere ossequio al Governo che oggi regge la Francia. Ascoltate Jules Favre e i suoi amici; essi vi dicono che Roma non è dell'Italia, ma dei Romani; che ad essi, non al papato, nè all'Italia, deve essere restituita. (*Bisbigli a sinistra*)

Dunque questa rivendicazione di Roma non può servire di base ai negoziati dell'Italia, ed io ringrazio quelli che mi contraddicono interrompendo, perchè così il paese riconoscerà e gli stranieri riconosceranno come la nostra politica pratica si allontani da quella di coloro che non aspirano che alla esaltazione dei loro desiderii.

MACCHI. Domando la parola.

BON-COMPAGNI. Ci sarebbe l'altra via, quella di togliere gli ostacoli che si frappongono a far valere il *casus belli*. Non so quale probabilità potrebbe occorrere nelle eventualità dell'avvenire, perchè fosse fatta ragione a questi nostri richiami. Ma certo non vorrei, e anzi prego Iddio che ciò non avvenga, che l'Italia entri mai in Roma per la porta di un *casus belli*, imperocchè verrebbe scemato ciò che fa la nostra forza in Roma, cioè l'esserci chiamati dall'opinione; giacchè, come diceva da quel banco il conte di Cavcur, in Roma non vi ha una di quelle questioni che la forza materiale possa risolvere, ma vi ha principalmente una delle più gravi questioni morali che abbiano mai turbata l'umanità.

Su quali basi potremo dunque trattare colla Francia? Su di una base sola, quella del non intervento.

È questo il solo principio in cui possa trovarsi un punto d'accordo fra i due Governi, tra le due nazioni, ora separate da un dissenso profondo, ma che in questo principio proclamato dalle due parti troveranno ciò che ricondurrà la loro alleanza a quelle forme in cui deve trovarsi per beneficio comune.

Fin dagli 11 di ottobre 1859, dopo che i Romagnoli avevano già dichiarato di non volere più essere sudditi del papa, Napoleone III rispondeva ad un'allocuzione del cardinale arcivescovo di Bordeaux e pronunciava queste parole:

« Il Governo s'inquieta ben a ragione del giorno non lontano in cui Roma sarà abbandonata dalle nostre armi, giacchè l'Europa non può consentire che venga prolungata indefinitamente un'occupazione che dura da dieci anni. E quando siasi allontanato da Roma il nostro esercito che cosa nascerà dietro di sè? L'anarchia, il terrore, o la pace? La gravità di questa questione non può sfuggire a chicchessia. »

Gravi parole, siccome quelle da cui risultava che anche l'eventualità di un'anarchia, di un terrore non era sufficiente per risolvere la Francia a prolungare indefinitamente l'occupazione di Roma.

Io trovo poi nella lettera che l'imperatore dei Francesi scriveva a Vittorio Emanuele, allorquando riconosceva il regno d'Italia, queste parole:

« Je laisserai mes troupes à Rome tant qu'Elle ne sera pas reconciliée avec le pape, ou que le Saint-Père

TOBNATA DEL 15 GIUGNO

sera menacé de voir ses Etats qui lui restent envahis par une force régulière ou irrégulière. »

Proposizione alternativa che lascia vedere due casi in cui la Francia lascierebbe Roma, cioè quello della conciliazione del papa coi sudditi, e l'altro in cui Roma non fosse più minacciata da nessuna forza nè regolare, nè irregolare. Onde veniva di nuovo confermato il principio del non intervento.

Io aderisco pienamente all'indirizzo che accennava di voler dare alla nostra politica l'onorevolissimo personaggio che al primo formarsi della presente amministrazione dirigeva gli affari esteri, e il quale, per rettificare una relazione da cui poteva apparire che egli fondasse la nostra politica sulla rivendicazione di Roma, dichiarava che « la conciliation est toujours le but de notre politique, et de mon côté je ferai ce que dépend de moi pour hâter le jour où les négociations pourront être reprises utilement. Mes paroles étaient inspirées par le désir que le principe de non-intervention pût être appliqué à toute l'Italie. »

L'atto con cui fu più esplicitamente dichiarato il sistema della politica francese, in ordine al modo di venire ad accordo coll'Italia e di far cessare l'occupazione di Roma, è la famosa lettera dell'imperatore, che porta la data del 20 maggio 1862.

In questa lettera dapprima si espone come importi all'Italia di non presentarsi al mondo come una forza ostile all'autorità religiosa del pontificato e al pontefice, come importi al papato di non presentarsi come ostile allo spirito nazionale italiano, chiude con questa proposizione:

« On attendrait ce double but par une combinaison, qui en maintenant le pape maître chez lui, abaisserait les barrières qui séparent aujourd'hui ses Etats du reste de l'Italie. »

Voi ben vedete che i cancelli a cui si accenna non si riferiscono a nulla di materiale, ma all'assoluta opposizione di principii che separa dall'Italia Roma soggetta al pontefice.

Prosegue: « Il faut espérer qu'il en serait ainsi lorsque le Gouvernement italien s'engagerait vis-à-vis de la France à reconnaître les Etats de l'Eglise, et la délimitation convenue. »

Vediamo se questa proposizione di riconoscere gli Stati della Chiesa possa in certe eventualità divenire un fondamento ai negoziati.

Prego la Camera d'usarmi la solita sua benevolenza e di sgombrare assolutamente ogni preoccupazione.

La ricognizione dei diritti territoriali del Governo pontificio su quelle parti d'Italia ch'ei regge ancora può considerarsi da due aspetti, o sotto l'aspetto in cui s'intende in Roma, o dall'aspetto in cui l'intende il diritto pubblico generalmente ammesso in Europa, il diritto pubblico specialmente che la Francia e l'Italia hanno ammesso dal 1859 nella penisola.

Secondo il diritto pubblico della Curia pontificia, Roma ed il suo Stato sono un patrimonio della Chiesa, l'Italia deve conservarglielo. Se manca a questo debito

l'Italia, deve conservarglielo la cattolicità, custodirglielo amichevolmente se può, mantenerglielo colla forza, se amichevolmente non possa.

Tutta la cattolicità ha il debito di portare le sue forze in soccorso del papa, Roma, e il suo territorio, un mancipio della Chiesa: non occorre che io dica, che non ammetto la discussione circa questo principio; e che all'atto di un ministro che accennasse di volere entrare in questa via non ci sarebbe che una risposta: metterlo in accusa.

Ma che cosa è il riconoscimento, secondo il diritto comune europeo attuale? Esso produce degli effetti internazionali e degli effetti che si riferiscono al diritto pubblico interno.

Rispetto al diritto internazionale, il riconoscimento non ha altro effetto se non di mettere i due Stati e i due territori in tali condizioni, che tutte le loro relazioni siano governate secondo le consuetudini degli Stati amici; rispetto al diritto interno questo riconoscimento aveva in tempo non remoto, un altro effetto assai grave, per cui il sovrano era sempre reputato esser tale anche quando i sudditi avessero fatto una rivoluzione, per cui gli venisse disdetta l'obbedienza.

Oggi questa tradizione è scomparsa, si può dire, dal diritto pubblico e dalle consuetudini di tutta l'Europa.

Se occorresse un documento per confermare questa affermazione, inviterei a leggere nei giornali, che arrivarono ieri o ier l'altro, il protocollo in cui le potenze protettrici della Grecia, che avevano pure insediato il re Ottone, riconoscono che esse non possono più riguardarlo come sovrano di Grecia: è vero compimento che a loro rincresce molto che ciò sia avvenuto, dicono esse.

Dal momento che noi non vogliamo e non dobbiamo (nol dobbiamo nell'interesse d'Italia, nol dobbiamo nell'interesse della causa liberale che rappresentiamo) cercare di entrare in Roma colla forza, non ripugnerei ad alcun atto per cui si venisse a stabilire che le relazioni internazionali tra il Governo pontificio e il nostro siano quali passano fra le nazioni amiche.

Certo ciò non avverrebbe che sotto due condizioni, che in questo momento stanno piuttosto tra gli eventi impossibili che non tra i difficili a prevedersi, e sono: che quel Governo riconoscesse nella forma più esplicita ed assoluta i diritti d'Italia su tutto il territorio del regno e inoltre assicurasse di astenersi per l'avvenire da ogni atto di ostilità, da tutto ciò che potesse provocare un *casus belli*.

Allorquando poi i sudditi non volessero più riconoscere l'autorità del Governo pontificio e volessero unirsi con noi, che cosa avverrebbe? Dovremmo noi lasciarli nell'incertezza delle proprie sorti e tenere una via aperta all'anarchia? No, ma si dovrebbero invece applicare a Roma quei principii di non intervento che sono fondamento del diritto pubblico italiano.

Parmi dunque che nelle eventualità di circostanze propizie si possano avviare di negoziati colla Francia

in ordine alla questione romana. Ed io credo (e quelli fra gli onorevoli ministri che erano allora al Governo potranno dire se io m'inganni) che a ciò sostanzialmente mirasse la politica del conte di Cavour allora quando egli si dichiarava disposto ad assicurare di non aggredire e di non lasciare aggredire il territorio posseduto dalla Santa Sede.

In ciò parmi consistere anche il sistema svolto in una scrittura dettata con molta accuratezza dal mio onorevole amico il deputato Jacini, nella quale tuttavia trovo un'idea a cui non potrei consentire, quella del dominio diretto di Roma, che rimarrebbe al pontefice, mentre l'Italia potrebbe acquistarne il dominio utile.

Il sistema dell'imperatore in una parte si accosta anche al nostro, inquantochè egli riconosce nella lettera che vi lessi che il pontefice non può ritenere il suo stato temporale se non quando il suo Governo sia spontaneamente accettato dai sudditi:

« Pour qu'il soit maître chez lui l'indépendance doit lui être assurée, et son pouvoir accepté librement par ses sujets. »

Egli soggiunse che, onde ciò avvenga, è necessario che introduca profonde riforme nell'amministrazione dello Stato. Giunti a questo punto, svolgendo le conseguenze del sistema imperiale, o piuttosto lasciando che i fatti le svolgessero, si arriva al punto a cui tende la nostra politica. Infatti l'esperienza ha dimostrato che le condizioni apposte dall'imperatore alla conservazione della sovranità papale sono impossibili. Impossibile oggi, che riformata o no, la sovranità papale sia accettata dai sudditi; impossibile che cote-sta sovranità si riformi. Credere che le riforme papali possano oggi sciogliere le difficoltà sarebbe una strana utopia. Sta oggi in Roma lo stesso ambasciatore dell'imperatore che ebbe il mandato di trattare, dopo molti altri tentativi falliti, sui documenti francesi. Nei documenti francesi trovate i primi suoi dispacci che riferiscono il modo cortese con cui questa sua entrata fu accettata e le speranze concepite.

Ora io domando chi, non dico del regno italico, ma nella curia romana, ma nei governanti di Francia, chi nella diplomazia francese, chi piglia sul serio coteste riforme.

Sarebbevi tuttavia un modo di interpretare il sistema esposto dall'imperatore contro cui l'Italia dovrebbe assolutamente protestare: sarebbe quello per cui l'occupazione di Roma si prolungasse indefinitamente, aspettando dal Governo pontificio una riconciliazione coll'Italia e coi sudditi, che non verrà mai.

Non può, non deve ricadere a danno d'Italia, e a danno delle popolazioni romane ciò che è la conseguenza della ostinazione pertinace di quel Governo, opposta al progresso della civiltà moderna, al destino stesso che conduce la Chiesa cattolica a francarsi dall'impura alleanza della potestà temporale. (*Bravo!*)

Tuttavia fra i due Governi avvi pur sempre un dissenso: l'imperatore crede seriamente al Governo del papa, od almeno si atteggiava come chi ci crede, nè può

far diversamente [senza pronunciare egli stesso la sua condanna.

L'Italia invece dichiara apertamente che non crede a tale possibilità.

Ora quando si entrasse nei trattati diplomatici, non si avrebbe che un modo di mettere d'accordo i due sistemi diversi. Stia il Governo del papa, e sia rispettato dall'Italia: o questo governo cadrà da sè e la questione italiana è risolta, o i sudditi ne sono tenaci, e quel Governo rimane perchè noi non vogliamo pigliarci Roma per forza.

Sta tuttavia la dichiarazione che noi abbiamo fatto quando proclamavamo Roma capitale d'Italia.

Potrebbe supporre il caso in cui ci si richiedesse un atto qualunque che contenesse una ritrattazione implicita od esplicita di questa dichiarazione? Lo dico recisamente: se un Ministero potesse concepire questa idea, qualunque fossero i suoi meriti verso la patria, qualunque fossero i miei desiderii di appoggiarlo nella sua politica, qualunque fossero le affezioni che mi legassero a coloro che lo compongono, dovrei essergli avverso.

L'atto che noi abbiamo fatto, allorquando abbiamo dichiarato che Roma era la capitale acclamata dall'opinione nazionale, renderebbe impossibile ogni amministrazione che si mettesse per un'altra via.

Senonchè nessuno può domandare una così fatta ritrattazione. Che cosa abbiamo fatto allora? Quest'idea non è venuta nè da questo Parlamento, nè dal Governo. Essa si era manifestata in Italia fuori di qua, e quell'idea sollevava una questione troppo grande, perchè il Governo, perchè il Parlamento potessero starsi in mezzo neutrali. Noi avremmo mancato al primo debito d'un Governo costituzionale, che è quello di procedere d'accordo coll'opinione del paese, noi avremmo resa impossibile l'autorità del Re e la conservazione del Regno costituzionale.

Noi abbiamo dichiarato quale era la vera condizione dell'opinione italiana nell'atto in cui abbiamo detto che l'opinione nazionale acclamava Roma per metropoli d'Italia. Noi abbiamo dichiarato un fatto che fu accettato da tutti gli uomini moderati e che diede occasione ad un evento di cui la nostra storia non ci presenta nessun altro esempio, che questa grande rivoluzione si facesse senza suscitare alcuna rivalità municipale, senza suscitare quelle questioni sulla capitale del regno, che nel 1848 qui nell'alta Italia avevano incagliato i nostri primi passi sulla via della libertà. Indi apparisse come la nostra dichiarazione rispondesse ad un profondo sentimento nazionale.

Se questa dichiarazione è un pericolo per la Corte di Roma, il pericolo non venne dalle parole nostre, venne dall'idea che esse esprimevano, dall'idea che viveva già nel pensiero della nazione, e che la separava dalla sovranità papale. Quest'idea nacque in Italia al principio di questo secolo, ai primi momenti in cui l'Italia risorse alla vita politica: la trovo allora espressa dai più illustri ingegni della nostra patria, dal

generale Colletta, il quale nelle sue storie si rallegrava che Roma fosse stata dichiarata parte del Governo francese. Fatto che sarebbe incredibile, se non si sapesse quant'avversione eccitava contro di sé il Governo romano, che si potesse applaudire all'atto per cui la più grande e la più gloriosa città del mondo e dell'Italia diveniva sede d'una prefettura francese! La trovo nelle parole d'un grande italiano che morì servendo, quando era debito d'onore servirlo, al Governo del papa, di Pellegrino Rossi, il quale dichiarava che questo potere sarebbe caduto dalle deboli mani pontificie tostochè i forestieri non l'avessero più sorretto. La trovo nelle parole del cardinale Pacca, il quale dice, ricordando le impressioni dei suoi giovani anni: « Io pensava che la perdita del governo temporale e della maggior parte dei beni ecclesiastici avrebbe fatto cessare od indebolire, almeno quella gelosia e quelle ostili disposizioni che intanto si contestano dovunque contro la Corte romana e contro il clero. »

Quando queste opinioni sono penetrate nei più grandi ingegni d'un paese, quando queste opinioni si sono diffuse a mezzo secolo di mal governo, quando sono tenute vive, non manca più che l'occasione per far cadere un potere già invecchiato, e che non ha più radici che lo faccia rivivere.

Se l'opinione italiana che acclamava Roma per sua capitale fosse stata abbandonata dal Governo del Re, quest'opinione sarebbe diventata il segnale degli uomini che non tengono in alcun conto la riverenza dovuta al grande principio cui rappresenta il Pontificato, la nostra patria sarebbe stata esposta ad orrende convulsioni. Onde io credo che quando la severa storia giudicherà nella sua imparzialità l'atto che allora abbiamo fatto, ce ne renderà grazie nell'interesse dell'ordine; ce ne renderà grazie nell'interesse di coloro che sono oggi i nostri più aspri ed implacabili nemici.

Ma havvi tra la Francia e Roma un motivo ben più grave di dissenso. La Francia dice: io sto in Roma per un grande interesse che non posso abbandonare, per l'interesse dei cattolici che obbediscono alle mie leggi, i quali hanno diritto di esigere che la potestà temporale del papa sia mantenuta.

Io udii l'altro giorno dall'onorevole Macchi che egli non proponeva fare la guerra alla Francia, ma solo che stando noi in pace con lei, muovessimo guerra a Roma pontificale. Io confesso che non posso comprendere sopra che fondamento di ragione altri possa indursi ad accettare quest'opinione. Noi vediamo una grave difficoltà che non possiamo troncarla col ferro, e noi che cosa faremmo? Ci applicheremmo a renderla sempre più complicata chiudendo alla Francia che occupa Roma la sola via per cui possa uscirne onoratamente. Io adunque respingo questo sistema, ma non lo respingo solamente per adattarmi, ma per quella necessità che mi impedisce di eseguirlo.

Lo respingo perchè è contrario alle più antiche e alle più nobili tradizioni della nostra civiltà.

Lo respingo perchè ripugna a quei principii che

mossero il risorgimento italiano fin nei suoi primordii, a quei principii che il voto solenne di questa Camera consacrò allorquando dichiarò che voleva che Roma fosse unita all'Italia, nell'atto in cui sarebbe assicurata la dignità, il decoro e l'indipendenza del pontefice e della Chiesa cattolica; io lo respingo perchè sarebbe il principio di discordie fra le classi dei cittadini; io lo respingo perchè ci vedrei una violazione di quei principii di libertà che debbono informare tutta la nostra politica interna ed esterna.

Io voglio dunque la libertà della Chiesa. Non entrerò in questa discussione, di cui ho più d'una volta intrattenuta la Camera, ed in cui esposi i miei concetti anche per mezzo della stampa: ne dirò solamente tanto che basti per non lasciar interpretare stortamente le mie parole.

In considero questa questione nelle sue relazioni internazionali e nelle sue relazioni interne, ed io credo che nelle nostre relazioni internazionali sia debito dell'Italia far sì che i rapporti del pontefice coi cattolici di tutto il mondo siano liberi; io la considero nelle sue relazioni interne, e voglio che i cattolici italiani, allorquando esercitano gli atti ispirati da religione, siano assicurati di tutte le libertà costituzionali, che sono guarentite dallo Stato.

Io voglio che gli istituti ecclesiastici italiani sussistano nello Stato con quelle libertà che noi vogliamo vedere sorrette nel comune, nella scuola, nella provincia; ma io non dimentico che non vi ha nel mondo libertà illimitata, come non vi ha autorità illimitata, che accanto alla libertà si trova sempre la repressione quando minacci lo Stato; non dimentico che quello che noi vogliamo promettere alla Chiesa non è un privilegio che noi vogliamo dare ad un solo culto, ma è un diritto comune che discende dalla liberalità dei nostri principii; io non dimentico finalmente che non vi ha libertà vera, non vi ha libertà che possa essere largamente assicurata, se non quella che sia lealmente accettata; ed io riconosco che in questo momento sarebbe mancare a tutte le cautele di prudenza che noi dobbiamo avere il lasciare una sconfinata larghezza di libertà, o solamente tutta la larghezza di libertà dei tempi normali a chi ne userebbe a danno dello Stato.

Io voglio la libertà della Chiesa, ma allorquando io voglio la libertà della Chiesa, voglio che a questo sistema serva come di epigrafe la sentenza che esprimeva la repubblica fiorentina sin dal 1377:

« *Sic observanda ecclesiastica libertas, quod libertas naturalis populorum nihilominus non laedatur.* »

Scendo ora dalla serena regione dove stanno questi alti principii ad una questione assai più modesta, e vengo alla convenzione militare. Io accetto pienamente questo concetto, siccome quello che tende a recar sollievo alle popolazioni del regno travagliate dal brigantaggio; lo accetto siccome quello che mira a richiamare l'attenzione della Francia sulle condizioni di Roma e d'Italia.

Dichiaro tuttavia che io non credo alla efficacia di

una convenzione colla Francia, giacchè in Roma dura una condizione di cose tale che, tranne che la Francia si rechi in mano il Governo, io dubito che possa venirsi ad un risultamento per cui si tronchino dalla radice i mali che noi deploriamo.

Io attingo quest'opinione da informazione che mi giunge da Roma da persona su cui posso fare intero assegnamento, e la quale corrisponde alle molte informazioni.

Io vi leggo :

« La connivenza del Governo pontificio col brigantaggio è stata osservata sino dall'epoca della caduta del Borbone di Napoli. Quando dopo la presa di Gaeta accadde la reazione negli Abruzzi e più tardi il massacro di Baucedo, il delegato attuale di Frosinone, messignor Scapitta (genovese) per ordine di De Merode aveva consegnato a Luerà, Giorgi, abate Riccio, Di Lorenzo, ecc., 150 fucili, non che le corrispondenti munizioni.

« Sul finire di aprile 1862, dopo che i Francesi catturarono in Ceprano le monture e le munizioni destinate alla massa di Tristany, vi era necessità di rinnovare la provvista; quindi per non farle cadere in mano dei Francesi i gendarmi pontifici dell'Osteria Bianca sotto Anagni sino a Ceccano tenendo strade irregolari l'accompagnarono. Questi fatti sono notori, siccome altro della medesima risma, che sarebbe troppo lungo il noverare.

« Più recente è il fatto di Palombara.

« Il 18 aprile ultimo scorso si trovava a Monterotondo, in Sabina, una parte di briganti comandati dal capobanda Stramenga, ed i gendarmi pontifici, tenuti in soggezione dalla vicinanza dei Francesi, sequestrarono loro le armi; ma il 21 di aprile, mentre questi erano giunti a Monte Flavio che domina Palombara, vennero ad essi restituite. »

Quando un Governo è così connivente cogli uomini più scellerati, io non credo che le convenzioni militari più precise possano bastare a troncato questo male. *(Bene!)*

Ma mi permetta la Camera che io ricordi qui la parola che profferii in occasione della discussione sulla questione romana, che si agitò mentre il barone Ricasoli presiedeva all'amministrazione dello Stato. Allora si parlò della prima convenzione militare che si sperava dalla Francia, ed io dissi allora che quel fatto doveva avere per necessaria conseguenza la caduta del Governo romano, perchè la civiltà nostra non permette che in questo secolo sussista un Governo, del quale sia riconosciuto che dà la mano agli uomini più scellerati.

Voi avrete occasione di trattare a proposito di questa convenzione e, quando si tratterà della sua esecuzione, avrete occasione di esporre al Governo francese le condizioni dello Stato romano. Io confido che allorché questi fatti gli saranno fatti presenti, la forza dell'opinione pubblica, la forza della coscienza, la forza del pudore faranno venire il momento in cui la Francia debba cessare da quell'occupazione che turba le relazioni di due nazioni che debbono e che vogliono essere amiche.

E qui mi permetta il Ministero che io gli indirizzi un consiglio, di non accogliere le maldicenze, le malignità che si spacciano contro il Governo pontificio, e che compromettono le cause più giuste, ma di studiare con grande diligenza i fatti, e largamente i mezzi della pubblicità, per farli conoscere.

Io confido abbastanza nella civiltà presente per credere che sia impossibile la conservazione di uno stato di cose tanto mostruoso. *(Bene!)* Qual pontefice, qual principe, qual uomo fu più applaudito che Pio IX? E gli applausi che noi abbiamo dato a lui una volta, glieli danno ora i nostri avversari.

Io che, come dichiarava già qui, non voglio entrare nel segreto della coscienza di principi che non discutono con noi; io non disputerò di ciò, ma domanderei volentieri alla Francia, domanderei all'Europa, domanderei alla cattolicità qual è questo governo temporale, qual'è questa istituzione per cui un pontefice che profferì il primo grido di libertà all'Italia, che sotto un pontefice di cui a nostra volta abbiamo tanto vantato la bontà, dobbiamo vedere ogni giorno dei fatti che ricordano le più tristi, le più infami memorie del pontificato di Alessandro VI! *(Bravo! Benissimo!)*

Domando di riposarmi.

Voci. A domani!

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito delle interpellanze dei deputati Macchi e Ricciardi sui documenti diplomatici presentati dal Ministero, e del deputato Bertani sullo scioglimento della Società *La solidarietà democratica in Genova*.

Discussione dei progetti di legge:

2° Aspettative, disponibilità e congedi degli impiegati;

3° Lavori nel porto di Brindisi;

4° Riordinamento provvisorio del giuoco del lotto.